

COPERTINA

AcomeA SGR S.p.A.

Offerta al pubblico di quote del fondo comune di investimento mobiliare aperto di diritto italiano rientrante nell'ambito di applicazione della Direttiva 2011/61/UE.

FIA aperto non riservato denominato AcomeA Italian Gems

Si raccomanda la lettura del Prospetto – costituito dalla Parte I (Caratteristiche del fondo e modalità di partecipazione) e dalla Parte II (Illustrazione dei dati periodici di rischio-rendimento e costi del fondo) – messo gratuitamente a disposizione dell'investitore su richiesta del medesimo per le informazioni di dettaglio.

Il Regolamento di gestione del fondo forma parte integrante del Prospetto, al quale è allegato.

Il Prospetto è volto ad illustrare all'investitore le principali caratteristiche dell'investimento proposto.

*Data di deposito in Consob: **31 agosto 2026***

*Data di validità: **2 settembre 2026***

La pubblicazione del Prospetto non comporta alcun giudizio della Consob sull'opportunità dell'investimento proposto.

Avvertenza: La partecipazione al fondo comune di investimento è disciplinata dal Regolamento di Gestione del fondo.

Avvertenza: Il Prospetto non costituisce un'offerta o un invito in alcuna giurisdizione nella quale detti offerta o invito non siano legali o nella quale la persona che venga in possesso del Prospetto non abbia i requisiti necessari per aderirvi. In nessuna circostanza il Modulo di sottoscrizione potrà essere utilizzato se non nelle giurisdizioni in cui detti offerta o invito possano essere presentati e tale Modulo possa essere legittimamente utilizzato.

PARTE I DEL PROSPETTO
CARATTERISTICHE DEL FONDO
E MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

FIA aperto non riservato
denominato
AcomeA Italian Gems
("Fondo" o "FIA")

*Data di deposito in Consob della Parte I: **31 agosto 2026***

*Data di validità della Parte I: **2 settembre 2026***

A) INFORMAZIONI GENERALI

1. LA SOCIETÀ DI GESTIONE

AcomeA SGR S.p.A. (di seguito, la “SGR” o la “Società di Gestione”) con sede legale e direzione generale in Milano, Largo Donegani 2, recapito telefonico 02/97685001, indirizzo internet www.acomea.it, indirizzo di posta elettronica info@acomea.it, è la Società di Gestione del Risparmio, di nazionalità italiana, cui è affidata la gestione del patrimonio del FIA e l'amministrazione dei rapporti con i partecipanti.

La SGR, costituita in data 3 luglio 1995 è iscritta al n. 15 dell’Albo delle società di gestione del risparmio, Sezione dei Gestori di OICVM, nonché dal 14 luglio 2022 al n. 204 dell’Albo delle SGR, Sezione Gestori di FIA, tenuto dalla Banca d’Italia.

La durata è fissata al 31 dicembre 2100 e l’esercizio sociale chiude il 31 dicembre di ciascun anno.

Il capitale sociale deliberato è pari a Euro 4.685.000, sottoscritto e versato Euro 4.600.000, ed è detenuto dai seguenti soggetti:

Azionista	N. azioni con diritto di voto possedute	Percentuale delle azioni con diritto di voto possedute rispetto all’intero capitale sociale
Alberto Amilcare Foà	145.500	25,19%
Giordano Martinelli	145.500	25,19%
Giovanni Brambilla	145.500	25,19%
UnipolSai Assicurazioni S.p.A.	50.000	8,66%
Daniele Rolando Cohen	39.100	6,77%
Matteo Serio	27.300	4,73%
Altri azionisti (dipendenti di AcomeA SGR S.p.A.)	22.800	3,95%
AcomeA SGR S.p.A.	1.800	0,32%

Alla data odierna nessuna persona fisica o giuridica risulta in grado di esercitare individualmente il controllo nei confronti della SGR.

Le attività effettivamente svolte dalla SGR sono le seguenti:

- la prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio realizzata attraverso la gestione di Fondi comuni di investimento e dei relativi rischi;
- la commercializzazione di quote di OICR propri (OICVM e FIA aperto non riservato);
- la prestazione del servizio di gestione di portafogli;
- la prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti;
- la gestione in regime di delega conferita da parte di soggetti che prestano il servizio di gestione di portafogli e da parte di investitori istituzionali italiani nei limiti previsti tempo per tempo dagli ordinamenti ad essi rispettivamente relativi.

La SGR ha delegato in *outsourcing* lo svolgimento delle seguenti funzioni aziendali:

- l’attività di revisione interna è stata delegata a ConsiliaRegulatory S.r.l., ai sensi dell’art. 48 del Regolamento della Banca d’Italia di attuazione degli articoli 4-*undecies* e 6, comma 1, lettere b) e c-*bis* del TUF, del 5 dicembre 2019;
- l’attività di calcolo del valore della quota del FIA gestito e taluni servizi amministrativo-contabili sono stati delegati al depositario State Street Bank International GmbH – Succursale Italia.

Organo Amministrativo

I membri del Consiglio di Amministrazione della SGR durano in carica 3 anni e sono rieleggibili; l’attuale Consiglio è in carica per il triennio 2025/2027 ed è così composto:

Dott. Alberto Amilcare Foà - Presidente

Nato a Milano il 28 dicembre 1957; è laureato in Economia e Commercio.

Ha maturato la propria esperienza professionale in numerose società, tra le quali Anima SGR S.p.A., Finanza e Futuro Fondi Sprind S.p.A., Citibank NA e Chase Econometrics.

Ha inoltre ricoperto la carica di Amministratore Delegato e Responsabile Investimenti in Anima SGR S.p.A.

Dott. Giovanni Brambilla – Vice Presidente

Nato a Caravaggio (BG) il 23 agosto 1967; è laureato in Economia e Commercio.

Ha maturato la propria esperienza professionale in alcune società operanti nel settore del risparmio gestito, tra le quali le più significative sono Anima SGR S.p.A. (dal 2000 al 2010) e Ras Asset Management (dal 1997 al 2000), con specifico riferimento al settore Mercati Emergenti.

Dott. Giordano Martinelli – Amministratore Delegato

Nato a Milano il 9 giugno 1960; è laureato in Economia Aziendale.

Dal 1987 al 1989 presso IGEFI S.p.A. ha svolto attività di consulenza finanziaria a investitori italiani, istituzionali e privati, basata sullo sviluppo di informazioni derivate prevalentemente dall’applicazione degli strumenti di analisi tecnica e di gestione di un piccolo fondo azionario.

Dal 1989 al 1997 presso RAS S.p.A., è stato Portfolio manager con responsabilità dei mercati azionari Americani nonché responsabile, dalla data della loro istituzione, del Fondo Adriatic Americas Fund, specializzato in azioni statunitensi, e Dival Energy. Dal 1997 al 2009 presso ANIMA SGR S.p.A. Consigliere di Amministrazione e responsabile degli investimenti azionari globali.

Dott.ssa Ivonne Forno– Consigliera Indipendente

Nata a Trento il 26 maggio 1973; è laureata in Giurisprudenza.

Ha maturato la propria esperienza professionale come dirigente e consulente in materia legale-organizzativa prevalentemente a favore di intermediari finanziari, fondi pensione, casse di previdenza, investitori istituzionali e, in particolare, nel Fondo Pensione Laborfonds come Direttore Generale (da dicembre 2015 a maggio 2021) e in precedenza come Vicedirettore Generale, Responsabile Funzione Finanza e Responsabile Legale. Da novembre 2003 a luglio 2009 Responsabile Servizio Legale di Pensplan Invest SGR S.p.A. (ora Euregio Plus SGR). Ricopre ad oggi altre cariche come consigliere indipendente e è presidente del consiglio di amministrazione della Fondazione Hub Innovazione Trentino.

Dott. Pietro Poletto – Consigliere

Nato a Pavia il 16 giugno 1965; è laureato in Economia e Commercio.

Ha maturato la propria esperienza professionale principalmente in Borsa Italiana S.p.A. e, in particolare, come Head of ETF and Fixed Income Markets and Membership (maggio-dicembre 2021), Global Head of ETF and Fixed Income Products and Co-Head of Equity, Funds & Fixed Income, Secondary Markets (aprile 1999-aprile 2021) e Amministratore Delegato di EuroTLX SIM S.p.A. (da settembre 2013 a gennaio 2020).

Organo di Controllo

L’organo di controllo della SGR è il Collegio Sindacale, composto da 5 membri, che durano in carica 3 anni e sono rieleggibili; l’attuale Collegio Sindacale è in carica per il triennio 2025/2027 ed è così composto:

Dott.ssa Flavia Daunia Minutillo, nata a Milano (MI) il 24 maggio 1971, **Presidente**;

Dott. Carlo Hassan, nato a Tripoli (Libia) il 18 marzo 1954, **Sindaco effettivo**;

Dott. Marco Graziano Piazza, nato a Milano il 2 febbraio 1958, **Sindaco effettivo**;

Dott.ssa Alessandra Andretta, nata a Castelfranco Veneto (Treviso) il 20 ottobre 1984, **Sindaco supplente**;

Dott.ssa Ilaria Invernizzi, nata a Magenta (MI) il 22 giugno 1972, **Sindaco supplente**.

Direzione Generale

La carica di Direttore Generale è ricoperta dal Dott. Daniele Cohen, nato a Milano il 13 ottobre 1963.

Altri Fondi gestiti dalla SGR

Oltre al Fondo di cui al presente Prospetto, la SGR gestisce i seguenti OICVM, appartenenti al “Sistema AcomeA”:

AcomeA RISPARMIO

AcomeA GLOBAL BOND EUR HEDGED

AcomeA PERFORMANCE

AcomeA STRATEGIA MODERATA
AcomeA STRATEGIA CRESCITA
AcomeA STRATEGIA DINAMICA GLOBALE
AcomeA PATRIMONIO ESENTE
AcomeA GLOBALE
AcomeA PAESI EMERGENTI
AcomeA ASIA PACIFICO
AcomeA PMITALIA

A seguito della fusione per incorporazione di GAM (Italia) SGR S.p.A. nella Società, quest'ultima è subentrata nella gestione del FIA immobiliare chiuso riservato denominato "Clean Energy One".

Il gestore provvede allo svolgimento della gestione del fondo comune in conformità al mandato gestorio conferito dagli investitori. Per maggiori dettagli in merito ai doveri del gestore ed ai diritti degli investitori si rinvia alle norme contenute nel Regolamento di gestione del Fondo.

Il gestore assicura la parità di trattamento tra gli investitori e non adotta trattamenti preferenziali nei confronti degli stessi.

L'ammontare del patrimonio di vigilanza della SGR rispetta i requisiti patrimoniali previsti in materia di responsabilità professionale di cui alla Direttiva 2011/61/UE e al Titolo II, Capitolo V, Sezione III, paragrafo 4 del Provvedimento della Banca d'Italia. del 19 gennaio 2015 e successive modifiche ("Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio") In ottemperanza alle disposizioni dianzi richiamate in materia di responsabilità professionale. la SGR copre i rischi derivanti da responsabilità professionale nella gestione del Fondo mediante la stipula di una polizza assicurativa del rischio derivante dalla responsabilità civile professionale. Tale polizza rispetta le caratteristiche previste dall'art. 15 del Regolamento delegato (UE) n. 231/2013.

2. IL DEPOSITARIO

1. Depositario del fondo AcomeA Italian Gems è **State Street Bank International GmbH – Succursale Italia** (di seguito: il "Depositario"), con sede in Via Ferrante Aporti, 10 20125 Milano, Numero di iscrizione al Registro delle imprese di Milano, Codice Fiscale e Partita IVA 08429530960 - Numero REA: MI – 2025415 - N. iscr. Albo Banche 5757 Cod. ABI 3439.7. Sede secondaria italiana di State Street Bank International GmbH, Briener Strasse 59, Monaco di Baviera (Germania) è aderente al Fondo di Protezione dei Depositi dell'associazione delle banche tedesche. Le funzioni di emissione e rimborso dei certificati rappresentativi delle quote sono svolte per il tramite del Servizio "Institutional Services - Depositary Services", dislocato presso la sede di Via Nizza, 262/57 – Palazzo Lingotto – Torino. Le funzioni di consegna e ritiro dei certificati rappresentativi delle quote sono svolte dal Depositario per il tramite di Intesa Sanpaolo S.p.A. presso la Filiale di Milano, Via Verdi, 8. I sottoscrittori possono provvedere direttamente al ritiro dei certificati presso tale filiale ovvero richiederne, in ogni momento, l'inoltro a proprio rischio e spese al domicilio dagli stessi indicato. L'ultima relazione annuale (relazione di gestione) e l'ultima relazione semestrale relative al Fondo sono messe a disposizione del pubblico, entro 30 giorni dalla loro redazione, presso la sede del Depositario nonché presso la sede della SGR.

2. Le funzioni del Depositario sono definite dall'art. 48 del D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 e si sostanziano nel controllo della regolarità delle operazioni disposte dalla SGR, nella verifica della correttezza del calcolo del valore delle quote del FIA, nel monitoraggio dei flussi di cassa del FIA e nella custodia degli attivi del FIA. L'obiettivo principale dei compiti assegnati al Depositario consiste nel proteggere gli interessi degli investitori del FIA.

Il Depositario è parte di un gruppo internazionale che, nella gestione ordinaria della propria attività, agisce contemporaneamente per conto di un elevato numero di clienti, nonché per conto proprio, fatto che potrebbe generare conflitti di interesse effettivi o potenziali. Generalmente, i conflitti di interesse si verificano laddove il Depositario – o le sue società affiliate – dovessero effettuare attività ai sensi della convenzione di depositario ovvero ai sensi di altri rapporti contrattuali.

Tali attività potrebbero comprendere: (i) la fornitura di servizi di cd. *nominee*, amministrazione, calcolo del NAV, tenuta di archivio e *transfer agency*, ricerca, prestito titoli in qualità di Agent, gestione di investimenti, consulenza finanziaria e/o di altri tipi di consulenza a favore del FIA e/o della SGR; (ii) attività bancarie, di vendita e di *trading*, ivi inclusi operazioni in cambi, derivati, prestito titoli in qualità di *Principal*, *brokeraggio*, *market making* e/o ulteriori servizi finanziari a favore del FIA e/o della SGR, sia in conto proprio che per conto di altri clienti.

In concomitanza con le suddette attività, il Depositario o le sue società affiliate potrebbero:

- ottenere profitti da tali attività ed essere titolari a ricevere profitti o compensazioni in qualsiasi forma dalle stesse rivenienti, da parte delle società affiliate del Depositario e/o dal Depositario quando agisce in veste diversa da quella di Depositario, senza alcun obbligo di dichiararne al FIA e/o alla SGR la natura o l'importo. Tali profitti o compensazioni possono includere qualsiasi tipo di commissione, pagamenti, dividendi, *spread*, *mark-up*, *mark-down*, interessi, retrocessioni, sconti o qualsiasi altro beneficio in connessione con tali attività;
- comprare, vendere, emettere, trattare o ritenere titoli o altri prodotti e strumenti finanziari in conto proprio o per conto di clienti terzi o per le proprie affiliate;
- effettuare operazioni in cambi in conto proprio o per conto dei propri clienti, nella medesima o opposta direzione rispetto alle operazioni in cambi effettuate con Il Fondo e/o la SGR, sulla base di informazioni in proprio possesso che non sono note al Fondo e/o alla SGR;
- fornire servizi uguali o simili ad altri clienti, ivi inclusi i concorrenti del FIA e/o della SGR;
- ottenere dal FIA e/o dalla SGR diritti creditorie con possibilità di esercitarli. Nell'esercitare tali diritti, il Depositario o le sue società affiliate potrebbero ottenere il vantaggio di una maggiore conoscenza del *business* del FIA rispetto ai terzi creditori migliorando così la propria capacità di applicare e poter esercitare tali diritti in maniera tale da essere in conflitto con la strategia del FIA.

Il Fondo e/o la SGR potrebbero utilizzare una società affiliata del Depositario al fine di eseguire operazioni in cambi, *spot* o *swap* a valere sui conti correnti del FIA. In tali circostanze, la società affiliata agirà in qualità di *Principal* e non in qualità di *Broker*, mandatario o fiduciario del FIA e/o della SGR. La società affiliata potrà trarre profitto da tali operazioni e avrà il diritto di trattenere tali profitti senza divulgarli al FIA e/o alla SGR. La società affiliata eseguirà tali transazioni secondo i termini e le condizioni concordate con Il Fondo e/o la SGR.

Il Depositario non sarà parimenti tenuto a rivelare i profitti realizzati dalla società affiliata.

Qualora le disponibilità liquide del FIA fossero depositate presso una società bancaria affiliata del Depositario, si potrebbe verificare un potenziale conflitto in relazione agli interessi (qualora presenti) che la società affiliata potrebbe pagare o addebitare sui conti correnti, e le commissioni o altri benefici che potrebbero derivare dalla detenzione di tali disponibilità liquide in qualità di banca e non di *trustee*. La SGR potrebbe anche essere cliente o controparte del Depositario o delle sue società affiliate.

Le tipologie e i livelli di rischio che il Depositario è disposto ad accettare potrebbero essere in conflitto con la politica d'Investimento e le strategie scelte dal FIA e/o dalla SGR.

Generalmente il Depositario fornisce i servizi di depositario le cui attività di *global custody* sono delegate ad una società affiliata del Depositario.

I potenziali conflitti di interesse, che potrebbero verificarsi quando il Depositario utilizza sub-depositari, rientrano in quattro macro-categorie:

- Conflitti di interesse derivanti dalla selezione dei sub-depositari e dall'allocazione degli *asset* tra multipli sub-depositari influenzata da (a) fattori relativi ai costi, ivi inclusa la ricerca di commissioni più basse, retrocessioni o altri incentivi simili, (b) le relazioni commerciali che condurrebbero il Depositario ad agire basandosi sul valore economico delle relazioni stesse, oltre a criteri oggettivi di valutazione;
- Sub-depositari, sia affiliati che non affiliati, agiscono per conto di altri clienti e per il proprio interesse, circostanza che potrebbe generare un conflitto con gli interessi dei clienti stessi;
- Sub-depositari, sia affiliati che non affiliati, hanno relazioni solo indirette con i clienti e considerano il Depositario loro controparte, circostanza che potrebbe creare un incentivo per il Depositario stesso ad agire nel proprio interesse o nell'interesse di altri clienti a discapito del FIA e/o della SGR.
- I sub-depositari, a seconda dei mercati, potrebbero vantare diritti di credito nei confronti degli asset dei clienti, con un interesse ad esercitare tali diritti qualora non dovessero essere pagati per l'esecuzione di transazioni in titoli.

Nell'espletamento dei propri obblighi, il Depositario agisce in maniera onesta, imparziale, professionale, indipendente ed esclusivamente nell'interesse del FIA e degli investitori.

Il Depositario ha separato funzionalmente e gerarchicamente le attività di depositario dalle altre attività potenzialmente in conflitto. Il sistema di controlli interni, le differenti linee di riporto, l'allocazione dei compiti e il *management reporting* consentono di identificare, gestire e monitorare in maniera appropriata i potenziali conflitti di interesse del Depositario. Inoltre, nell'ambito dell'utilizzo da parte del Depositario di sub-depositari, il Depositario impone specifiche restrizioni contrattuali al fine di indirizzare correttamente i potenziali conflitti di interesse, effettua apposite due diligence e supervisiona l'operato dei sub-depositari, al fine di assicurare un elevato livello di servizio ai propri clienti. Inoltre, l'attività e le disponibilità della SGR e/o del FIA sono oggetto di frequente reportistica ai fini di controlli di audit sia interni che esterni.

In conclusione, il Depositario separa internamente la prestazione dei servizi di custodia dalle attività proprie, e si è dotata di uno *Standard of Conduct* che richiede ai propri dipendenti di agire in modo etico, imparziale e trasparente nei confronti dei clienti.

3. Il Depositario ha la piena facoltà di delegare in tutto o in parte le attività relative alla custodia, ferma restando la propria responsabilità in casi di affidamento a terzi della custodia di tutti o parte degli *assets*. Pertanto, in caso di delega delle proprie funzioni di custodia, la responsabilità del Depositario rimarrà quella prevista dalla convenzione di depositario. Tutte le informazioni in merito alle attività di custodia che sono state delegate e i nominativi dei soggetti delegati e sub-delegati sono comunicati alla SGR e sono altresì disponibili al seguente indirizzo internet: <http://www.statestreet.com/utility/italy/legal-disclosure-italian.html>.

4. Il Depositario è responsabile nei confronti della SGR e dei partecipanti al FIA di ogni pregiudizio da essi subito in conseguenza dell'inadempimento ai propri obblighi. In caso di perdita degli strumenti finanziari detenuti in custodia, il Depositario, se non prova che l'inadempimento è stato determinato da caso fortuito o forza maggiore, è tenuto a restituire senza indebito ritardo strumenti finanziari della stessa specie o una somma di importo corrispondente, salva la responsabilità per ogni altra perdita subita dal FIA o dagli investitori in conseguenza del mancato rispetto, intenzionale o dovuto a negligenza, dei propri obblighi. In caso di inadempimento da parte del Depositario ai propri obblighi, i partecipanti al FIA possono invocare la responsabilità del Depositario, avvalendosi degli ordinari mezzi di tutela previsti dall'ordinamento, direttamente o indirettamente mediante la SGR, purché ciò non comporti una duplicazione del ricorso o una disparità di trattamento dei partecipanti al FIA.

Informazioni aggiornate in merito ai punti da 1. a 4. saranno messe a disposizione degli investitori su richiesta.

3. LA SOCIETÀ DI REVISIONE

Deloitte & Touche S.p.A., con sede legale in Milano, via Tortona 25.

Ai sensi dell'art. 9, comma 2 del d.lgs. n. 58 del 1998, la società di revisione legale incaricata della revisione provvede con apposita relazione di revisione a rilasciare un giudizio sulla Relazione annuale del fondo comune.

L'attività di revisione legale del FIA comporta: (i) la verifica che le relazioni della gestione annuali del FIA siano conformi alle norme che ne disciplinano la redazione e rappresentino in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e il risultato economico e (ii) la verifica della coerenza della relazione degli amministratori con ciascuno dei rendiconti della gestione annuale del FIA.

L'attività di revisione si conclude con l'emissione da parte della società di revisione della relazione sulle relazioni annuali della gestione per il FIA, redatta in conformità con i principi di revisione di riferimento e secondo quanto previsto dalle comunicazioni Consob e dalle direttive emanate dagli organismi professionali in materia.

4. GLI INTERMEDIARI DISTRIBUTORI

La distribuzione delle quote del Fondo avviene, oltre che attraverso la SGR, per il tramite degli intermediari di seguito elencati:

- NEXTAM Partners SIM S.p.A., con sede legale in via Torquato Tasso 1, 20123 Milano.
- BANCA IFIGEST S.p.A., con sede legale in Piazza S. Maria Soprarno 1, 50125 Firenze.
- ONLINE SIM S.p.A. (*), con sede legale in Via Santa Maria Segreta 7/9, 20123 Milano.
- ERSEL S.p.A. (**) con sede legale in Piazza Solferino 11, 10121 Torino.

(*) *Intermediari che distribuiscono anche mediante tecniche di comunicazione a distanza.*
(**) *Intermediario che procede all'offerta in qualità di sub-collocatore su incarico di Online SIM S.p.A., che svolge il ruolo di collocatore primario (senza esclusiva) con facoltà di avvalersi di sub-collocatori.*

5. IL FONDO

Un fondo comune d'investimento è un patrimonio collettivo costituito dalle somme versate da una pluralità di partecipanti ed investe in strumenti finanziari. Ciascun partecipante detiene un numero di quote, tutte di uguale valore e con uguali diritti, proporzionale all'importo che ha versato a titolo di sottoscrizione.

Il patrimonio del Fondo costituisce patrimonio autonomo, distinto a tutti gli effetti dal patrimonio della SGR e da quello di ciascun partecipante, nonché da ogni altro patrimonio gestito dalla medesima SGR; delle obbligazioni contratte per suo conto, la SGR risponde esclusivamente con il patrimonio del Fondo medesimo.

Il Fondo è "mobiliare" poiché il suo patrimonio è investito esclusivamente in strumenti finanziari.

È "aperto" in quanto il risparmiatore può, ad ogni data di valorizzazione della quota, sottoscrivere quote del Fondo oppure richiedere il rimborso parziale o totale di quelle già sottoscritte a valere sul patrimonio dello stesso.

Il Fondo disciplinato dal presente Prospetto è un FIA aperto italiano, non riservato, rientrante nell'ambito di applicazione della Direttiva 2011/61/UE.

Il Fondo ha come obiettivo la crescita significativa del capitale investito mediante una strategia di gestione di tipo attivo.

Il Fondo è un prodotto finanziario qualificato come socialmente responsabile ex articolo 8 del Regolamento (UE) 2019/2088 Sustainable Finance Disclosure Regulation ("SFDR"), in quanto promuove caratteristiche ambientali e sociali, ma non ha come obiettivo investimenti sostenibili. Le informazioni di cui all'articolo 3 (Trasparenza delle politiche in materia di rischio di sostenibilità) e all'articolo 4 (Trasparenza degli effetti negativi per la sostenibilità a livello di soggetto) della SFDR nonché ulteriori informazioni di cui alla Policy ESG e alla Policy di Voto ed Engagement sono disponibili sul sito internet della SGR: www.acomea.it/esg/.

Il FIA rientra tra gli "investimenti qualificati" destinati ai piani di risparmio a lungo termine (PIR) alternativi ai sensi della legge 11 dicembre 2016, n. 232 ("Bilancio dello Stato per l'esercizio 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019") e successive modifiche e integrazioni, nonché dell'articolo 13-bis, comma 2-bis, del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, e successive modificazioni apportate con decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e delle altre disposizioni normative applicabili (la "Disciplina PIR").

Il FIA prevede tre classi di quote: classe F1; classe R1 e classe F2, per le cui caratteristiche si rinvia al successivo paragrafo 21.

Informazioni sul Fondo

Fondo	Data di istituzione	Estremi del provvedimento di autorizzazione della Banca d'Italia	Data di inizio dell'operatività
AcomeA Italian Gems - Classe F1	28 luglio 2022	Approvazione in via generale	24 novembre 2022
AcomeA Italian Gems - Classe R1	28 luglio 2022	Approvazione in via generale	24 novembre 2022
AcomeA Italian Gems - Classe F2	28 luglio 2022	Approvazione in via generale	24 novembre 2022

Variazioni nella politica di investimento del fondo intervenute negli ultimi due anni

Il FIA e le relative classi di quote sono di nuova istituzione. Il Consiglio di Amministrazione della SGR, in data 28 luglio 2022, ha approvato in via generale il Regolamento di Gestione del FIA. Successivamente, il Consiglio di Amministrazione, in data 23 febbraio 2023, ha deliberato la riduzione dal 40% al 10% del limite di investimento da parte del fondo in altri OICR al fine di consentire ad OICVM e altri OICR non riservati, anche gestiti dalla stessa AcomeA, di investire nel FIA nel rispetto delle disposizioni di vigilanza. Tale modifica entra in vigore il 1° luglio 2023.

Soggetti preposti alle effettive scelte di investimento

Le scelte di investimento del FIA, sia pure nel quadro dell'attribuzione in via generale delle responsabilità gestorie al Consiglio di Amministrazione, sono determinate all'interno dell'Area Gestione Investimenti. Ferme le attività di coordinamento, indirizzo e controllo da parte del Direttore Investimenti dott. Giovanni Brambilla, l'effettivo esercizio dei poteri gestori, in termini di selezione degli strumenti finanziari da inserire nel portafoglio del Fondo, di modalità e tempistica degli investimenti e dei disinvestimenti, è affidato al dott. Antonio Amendola, *Senior Fund Manager* azionario, *chartered financial analyst*. Laureato in Scienze Economiche e Bancarie presso l'università degli studi di Siena e specializzato in Economics, Finance and International Integration presso l'Università di Pavia, dove si è laureato con lode, il dott. Amendola ha iniziato l'attività lavorativa come *junior portfolio manager* presso la divisione di Asset Management di Intermonte SIM.

6. MODIFICHE DELLA STRATEGIA E DELLA POLITICA DI INVESTIMENTO

L'organo amministrativo della SGR nelle proprie riunioni periodiche esamina l'attività di gestione svolta e valuta l'eventuale cambiamento della strategia di gestione precedentemente definita; il cambiamento della politica di investimento che incide sulle caratteristiche del Fondo comporta una modifica al Regolamento di Gestione deliberata dalla SGR così come disciplinato dal Regolamento di Gestione, Parte C, par. VII.

7. INFORMAZIONI SULLA NORMATIVA APPLICABILE

La partecipazione al Fondo, attraverso la sottoscrizione delle quote o il loro successivo acquisto a qualsiasi titolo implica l'adesione al Regolamento di Gestione che disciplina il rapporto contrattuale tra la SGR e il partecipante.

Il Fondo è un FIA di diritto italiano non riservato e la legislazione applicabile al rapporto contrattuale derivante dalla partecipazione allo stesso è quella italiana.

8. ALTRI SOGGETTI

Non sono previsti altri soggetti diversi dal Depositario, dalla Società di Revisione e dagli outsourcers indicati nel paragrafo 1 della sezione A.

La SGR non fa ricorso a prime broker.

Il Depositario, previo consenso esplicito della SGR, ha facoltà di riutilizzo degli strumenti finanziari custodibili, ai sensi dell'art. 83, lett. h), del Regolamento UE) 231/2013. Gli strumenti finanziari custodibili, per i quali si è acconsentito ad un riutilizzo da parte del Depositario, restano in custodia fintantoché non è esercitato il diritto di riutilizzo.

Fermo restando quanto indicato al par. 2 del presente Prospetto, tale responsabilità permane anche in caso di delega delle funzioni previste nella relativa convenzione stipulata.

Le informazioni concernenti le eventuali modifiche relative alla responsabilità del Depositario verranno messe a disposizione degli investitori su richiesta.

9. RISCHI GENERALI CONNESSI ALLA PARTECIPAZIONE AL FONDO

La partecipazione ad un Fondo comporta dei rischi connessi alle possibili variazioni del valore delle quote.

In particolare, per apprezzare il rischio derivante dall'investimento del patrimonio del Fondo in strumenti finanziari occorre considerare i seguenti elementi:

a) **rischio connesso alla variazione del prezzo:** il prezzo di ciascuno strumento finanziario dipende dalle caratteristiche peculiari della società emittente, dall'andamento dei mercati di riferimento e dei settori di investimento, e può variare in modo più o meno accentuato a seconda della sua natura. In linea generale, la variazione del prezzo delle azioni è connessa alle prospettive reddituali delle società emittenti e può essere tale da comportare la riduzione o addirittura la perdita del capitale investito, mentre il valore delle obbligazioni è influenzato dall'andamento dei tassi di interesse di mercato e dalle valutazioni della capacità del soggetto emittente di far fronte al pagamento degli interessi dovuti e al rimborso del capitale di debito a scadenza;

b) **rischio connesso alla liquidità:** la liquidità degli strumenti finanziari, ossia la loro attitudine a trasformarsi prontamente in moneta senza perdita di valore, dipende dalle caratteristiche del mercato in cui gli stessi sono trattati. In generale i titoli trattati su mercati regolamentati sono più liquidi e, quindi, meno rischiosi, in quanto più facilmente smobilizzabili dei titoli non trattati su detti mercati. L'assenza di una quotazione ufficiale rende inoltre complesso l'apprezzamento del valore effettivo del titolo, la cui determinazione

può essere rimessa a valutazioni discrezionali. Il rischio liquidità del fondo è rappresentato dal non poter vendere, liquidare o chiudere una posizione a costo limitato per adempiere in qualsiasi momento agli obblighi di riscatto della quota. *Per le modalità di gestione del rischio di liquidità e dell'esercizio dei diritti di rimborso dei partecipanti, si rinvia al Regolamento di Gestione del fondo (Parte C) Modalità di funzionamento, paragrafo VI.1 Previsioni generali, in materia di rimborso delle quote);*

- c) rischio legato all'investimento in società non quotate:** l'investimento in strumenti finanziari emessi da società non quotate (sia in strumenti di debito sia in azioni), che, per loro natura e in ragione della loro difficile liquidabilità, comportano livelli di rischio superiori rispetto ai titoli quotati. Tali società non quotate non sono assoggettate ad un sistema di controllo pubblicistico analogo a quello predisposto per le società quotate. Ciò comporta, fra l'altro, l'indisponibilità di un flusso di informazioni pari, sia sotto il profilo qualitativo che quantitativo, a quello delle società con titoli quotati e una conseguente difficoltà nell'effettuare verifiche indipendenti nelle società. La mancanza di un mercato regolamentato può inoltre generare difficoltà nel disinvestimento dei titoli in portafoglio. Inoltre, è da considerare che per questi titoli è maggiormente complesso e aleatorio determinare il prezzo di mercato e conseguentemente potrebbe essere difficoltoso e penalizzante il loro smobilizzo, circostanze che potrebbero avere effetti negativi sull'andamento del valore delle Quote del Fondo
- d) rischio di credito:** rischio che il soggetto emittente le obbligazioni non paghi al Fondo, anche solo in parte, gli interessi e il capitale;
- e) rischio operativo:** il Fondo è esposto al rischio di malfunzionamento derivante da errori umani, inefficienze di processi operativi e sistemi, o da eventi esterni;
- f) rischio di controparte:** il Fondo può subire perdite qualora una controparte non sia in grado di onorare i propri obblighi contrattuali nei modi e/o nei tempi stabiliti;
- g) rischio relativo all'investimento in società a piccola capitalizzazione** - l'investimento nei titoli di società di piccole dimensioni può comportare un rischio maggiore a causa delle prospettive di crescita meno certe, del livello di liquidità inferiore (vedasi rischio di liquidità) di tali azioni e della maggiore sensibilità delle società piccole a cambiamenti della congiuntura economica;
- h) rischio connesso all'investimento in FIA chiusi:** l'investimento in FIA chiusi comporta rischi specifici connessi alla minore liquidabilità degli investimenti ed alla possibile maggiore volatilità del valore della quota dei fondi stessi rispetto ad altre tipologie di fondi;
- i) rischio di "bail in":** Il Fondo, nel rispetto del proprio specifico indirizzo degli investimenti, potrà investire in titoli assoggettabili a riduzione o conversione degli strumenti di capitale e/o a "bail-in". La riduzione o conversione degli strumenti di capitale e il *bail-in* costituiscono misure per la gestione della crisi di una banca o di una impresa di investimento introdotte dai decreti legislativi nn. 180 e 181 del 16 novembre 2015 di recepimento della direttiva 2014/59/UE (cd. *Banking Resolution and Recovery Directive*). Si evidenzia altresì che i depositi di organismi di investimento collettivo sono esclusi da qualsiasi rimborso da parte dei Sistemi di Garanzia dei Depositi (art. 5, comma 1, lett. h) della Direttiva 2014/49/UE;
- j) rischio conflitti di interesse:** l'investimento in OICR/FIA promossi o gestiti dalla SGR può essere effettuato solo nel caso in cui l'OICR/FIA proprio venga selezionato in base ai criteri quantitativi e qualitativi utilizzati per la selezione di OICR/FIA definiti nel "Processo di Selezione Fondi". L'investimento avviene senza addebito di commissioni di ingresso o di uscita dall'OICR/FIA target e la quota parte del patrimonio investita in OICR/FIA propri non viene computata nella determinazione del patrimonio medio su cui vengono calcolate le commissioni di gestione e di performance da addebitare al FIA.
- k) rischio di sostenibilità:** si intende un evento o una condizione di tipo ambientale, sociale o di governance che, se si verifica, potrebbe provocare un significativo impatto negativo effettivo o potenziale sul valore dell'investimento. Il rischio di sostenibilità è parte integrante dei processi di gestione del rischio e soggetto a monitoraggio periodico, non impedendo di per sé un investimento.

La SGR attua una valutazione e un monitoraggio del rischio di sostenibilità costante per tutti i prodotti finanziari offerti, attraverso l'implementazione di un framework di limiti ESG, come descritto nella "Policy ESG" disponibile sul proprio sito web www.acomea.it. (la "Policy ESG").

Con riferimento ai fondi classificati ex articolo 8 della SFDR, sono, in particolare, previste attività di verifica (in ottica "ex ante") e di monitoraggio per gli emittenti corporate: i) di un rating minimo di governance (pillar "G"); ii) di un rating minimo che tiene conto delle singole componenti ("E", "S", "G") sulla base dei dati forniti da un provider esterno. In caso di mancata copertura è elaborato un rating proprietario (c.d. sistema di scorecard) approvato dall'organo di governance interno dedicato. Quanto agli emittenti governativi, la SGR definisce e mantiene specifiche "Liste di inclusione" per gli investimenti ammissibili, sulla base del relativo rating fornito da un provider terzo.

La SGR verifica, altresì, per tutti i fondi gestiti (indipendentemente dalla classificazione ai sensi della SFDR) che non siano effettuati investimenti in strumenti compresi in liste di esclusione ai sensi della Legge n. 220/2021 e in liste di esclusione in materia di restrizioni finanziarie e commerciali.

L'esame della politica di investimento propria del Fondo consente l'individuazione specifica dei rischi connessi alla partecipazione al Fondo stesso, ivi incluso il rischio di sostenibilità come definito dall'articolo 2, n. 22), del Regolamento SFDR.

La presenza di tali rischi può determinare la possibilità di non ottenere, al momento del rimborso, la restituzione dell'investimento finanziario. L'andamento del valore della quota del fondo può variare in relazione alla tipologia di strumenti finanziari e ai settori dell'investimento, nonché ai relativi mercati di riferimento, pertanto, non vi è alcuna garanzia che gli obiettivi di investimento del Fondo siano raggiunti.

10. PROCEDURA DI VALUTAZIONE DELLE ATTIVITA' OGGETTO DI INVESTIMENTO

Per la procedura di valutazione del Fondo e della metodologia di determinazione del prezzo per la valutazione delle attività oggetto di investimento da parte dello stesso si rinvia alla Sezione I della Parte B della Nota Integrativa della Relazione Annuale del Fondo medesimo.

11. STRATEGIA PER L'ESERCIZIO DEI DIRITTI INERENTI AGLI STRUMENTI FINANZIARI

La SGR, ai sensi delle vigenti disposizioni normative e regolamentari, ha adottato una Policy di Voto & Engagement, che definisce, *inter alia*, la strategia per l'esercizio dei diritti inerenti agli strumenti finanziari degli OICR gestiti, al fine di assicurare che tali diritti siano esercitati nell'esclusivo interesse degli OICR e quindi dei singoli partecipanti.

L'adozione di tale strategia, rivolta al rispetto da parte della SGR del generale dovere di agire con diligenza, correttezza e trasparenza nei confronti degli investitori, comporta:

- un attento monitoraggio degli eventi societari relativi agli emittenti degli strumenti finanziari in cui l'OICR detenga quote significative di capitale;
- una corretta valutazione dell'opportunità di esercizio dei diritti di voto sulla base di un'analisi che tiene conto degli argomenti posti all'ordine del giorno, dell'eventuale dialogo con la società partecipata sui temi della sostenibilità, del potenziale riflesso dell'esito della deliberazione sull'andamento della partecipazione e dell'eventuale sussistenza di conflitti di interessi potenzialmente pregiudizievoli per gli OICR.

12. BEST EXECUTION

Il Regolamento Consob n. 20307/2018 (il "Nuovo Regolamento Intermediari") e il regolamento delegato (UE) n. 231/2013 ("Reg. UE n. 231/2013") impongono alle SGR di adottare tutte le misure ragionevoli e di mettere in atto meccanismi efficaci per ottenere il miglior risultato possibile per gli OICR gestiti o per gli investitori di tali OICR, quando esegue ordini per conto degli OICR gestiti (c.d. *best execution*), nonché quando trasmette ordini ad intermediari terzi selezionati che ne curano l'esecuzione (cd. *best transmission*).

A tal fine, la SGR ha quindi definito una *Strategia di trasmissione ed esecuzione degli ordini*.

Di seguito, si compendiano gli elementi di maggior rilievo della strategia adottata dalla SGR.

Fattori di esecuzione

Ai fini della esecuzione degli ordini e della trasmissione ad altre entità, la SGR prende in considerazione i seguenti fattori:

- prezzo dello strumento finanziario, comprensivo di tutti i costi collegati all'esecuzione dell'ordine;
- rapidità di esecuzione;
- probabilità di esecuzione;
- rapidità e probabilità di regolamento;
- natura dell'ordine, avendo riguardo in particolare alla dimensione ed al tipo di strumento finanziario oggetto dell'ordine;
- qualsiasi altro fattore pertinente ai fini dell'esecuzione dell'ordine.

Ai fattori sopra individuati la SGR attribuisce un'importanza relativa, prendendo in considerazione:

- il corrispettivo totale viene considerato quale fattore prevalente, in considerazione della tipologia di clienti sottostanti gli OICR (clienti al dettaglio);
- gli obiettivi, la politica di investimento e i rischi specifici del Fondo, come indicati nel Prospetto o, in mancanza, nel Regolamento di Gestione;
- le caratteristiche dell'ordine;
- le caratteristiche degli strumenti finanziari oggetto dell'ordine e delle condizioni di liquidabilità dei medesimi;
- le caratteristiche delle sedi di esecuzione alle quali l'ordine può essere diretto.

Misure per la trasmissione degli ordini alle condizioni più favorevoli

La SGR adotta tutte le misure ragionevoli per ottenere il miglior risultato possibile quando trasmette ad altre entità ordini per conto del Fondo gestito ai fini della loro esecuzione.

A tale scopo, la SGR ha identificato e selezionato, per ciascuna categoria di strumenti finanziari, le entità alle quali trasmettere gli ordini in ragione delle strategie di esecuzione adottate da queste ultime; pertanto, ciascuna delle entità selezionate ha una strategia di esecuzione compatibile con l'ordine di importanza dei fattori scelti dalla SGR.

La procedura adottata dalla SGR definisce puntualmente l'elenco degli elementi qualitativi (ad es. un adeguato livello qualitativo dell'attività di esecuzione della tipologia di ordini che la Società normalmente trasmette, in termini di esperienza, reputazione, solvibilità finanziaria, sistemi di compensazione, interruttori di circuito, azioni programmate) e quantitativi (ad es., un profilo commissionale e dei costi complessivi di intermediazione competitivi e coerenti con le performance di esecuzione) che vengono in considerazione per la selezione di detti soggetti.

Monitoraggio e riesame

La SGR sottopone a monitoraggio l'efficacia delle misure di esecuzione e trasmissione degli ordini e delle strategie adottate e, se del caso, corregge eventuali carenze.

La SGR, inoltre, riesamina le misure e le strategie adottate con periodicità almeno annuale e, comunque, quando si verificano circostanze rilevanti tali da influire sulla capacità di ottenere in modo duraturo il miglior risultato possibile per i clienti ed Il Fondo.

La SGR provvederà a comunicare ai clienti le modifiche rilevanti apportate alle strategie di esecuzione e trasmissioni degli ordini mediante pubblicazione delle stesse, in forma sintetica, sul proprio sito Internet.

13. INCENTIVI

Ai sensi delle vigenti disposizioni normative e regolamentari, di seguito si comunicano, in forma sintetica, i termini essenziali degli accordi conclusi aventi ad oggetto competenze, commissioni o prestazioni non monetarie pagate o ricevute dalla SGR in relazione alla prestazione del servizio di gestione collettiva.

Incentivi pagati dalla SGR

La SGR può retrocedere una quota parte delle provvigioni di gestione a favore intermediari o di imprese di assicurazione che sottoscrivono quote del Fondo per conto di gestioni di portafogli, altri OICR, polizze *unit-linked* o fondi pensione, e dette provvigioni sono riconosciute ai rispettivi patrimoni, nel rispetto dell'obbligo di agire nel miglior interesse dell'OICR/cliente.

Incentivi percepiti dalla SGR e utilità non monetarie

La SGR potrebbe ricevere da OICR terzi, oggetto di investimento del fondo gestito, retrocessioni commissionali di importo variabile. Ove esistenti, dette retrocessioni commissionali sono integralmente riconosciute al patrimonio del Fondo medesimo. Inoltre, la SGR può ricevere dai gestori degli OICR terzi, oggetto di investimento del Fondo gestito, utilità non monetarie ivi inclusi contributi per la realizzazione di attività di marketing ed info-formative, quali tempo per tempo ammissibili in conformità alla normativa sugli incentivi.

La SGR, inoltre, può ricevere dagli intermediari negozianti utilità non monetarie sotto forma di ricerca in materia di investimenti, che si intende complementare e non sostitutiva di quella direttamente elaborata dalla SGR.

Va precisato, in proposito, che in considerazione dello stile di gestione adottato da AcomeA SGR per i propri OICR, nel quale assume preminenza un approccio gestorio di tipo *bottom up* finalizzato a reagire ai movimenti di mercato osservati piuttosto che ad anticiparne l'evoluzione, la ricerca fornita dai negozianti non assume rilevanza in chiave di potenziale raccomandazione/suggerimento implicito o esplicito di strategie di investimento, quanto, piuttosto, come corredo informativo, aggiuntivo a quello normalmente reperibile dai gestori presso organi di stampa ed agenzie specializzate, per effettuare le opportune valutazioni di investimento/disinvestimento.

La valorizzazione della ricerca ricevuta dai negozianti, pertanto, viene effettuata tenendo conto dell'incremento (qualitativo e quantitativo) del patrimonio informativo della SGR che tale ricerca fornisce, e del contributo che le informazioni ricevute offrono in termini di maggiore conoscenza degli emittenti e dei prodotti; a tal fine, la SGR tiene altresì conto della capacità del negoziante di agevolare l'instaurazione di contatti diretti tra la SGR stessa e gli emittenti al fine di acquisire, direttamente alla fonte, ulteriori elementi di valutazione delle caratteristiche degli strumenti finanziari oggetto di investimento.

Al riguardo, si fa presente che l'apprezzamento della ricerca è rilevabile solo per la categoria degli strumenti azionari, ed è fissata dalla SGR nella misura del 5% del totale delle commissioni di negoziazione applicate.

Ulteriori dettagli sono disponibili su richiesta dell'investitore.

14. POLITICHE E PRASSI DI REMUNERAZIONE E INCENTIVAZIONE DEL PERSONALE

L'assemblea dei soci della SGR ha approvato, rispettivamente in data 28 aprile 2025 e 1 dicembre 2025, l'aggiornamento della *Politica di remunerazione e incentivazione del personale* elaborato dal Consiglio d'Amministrazione, in conformità alle disposizioni di cui alla Parte 4, Titolo III e all'Allegato 2 del Regolamento della Banca d'Italia di attuazione degli articoli 4-undecies e 6, comma 1, lett. b) e c-bis), del TUF.

All'esito di un processo di autovalutazione, condotto tenendo conto del principio di proporzionalità, la SGR ha individuato il personale più rilevante ovvero le categorie di soggetti la cui attività professionale ha o può avere un impatto significativo sul profilo di rischio della SGR o dei fondi gestiti. In particolare, sono stati presi in considerazione criteri quali-quantitativi di natura organizzativa, retributivi e di impatto sul profilo di rischio sia della SGR stessa che dei fondi gestiti.

La struttura della remunerazione è distinta per componente fissa (definita sulla base dell'inquadramento contrattuale e del ruolo ricoperto) e componente variabile (collegata alla *performance* e finalizzata a riconoscere i risultati raggiunti, in base a specifiche condizioni di accesso). L'ammontare complessivo da destinarsi al sistema incentivante per tutta la popolazione dipendente è determinato tempo per tempo dal Consiglio d'Amministrazione in funzione dell'andamento del risultato corrente della SGR, al fine di garantire la sostenibilità finanziaria e patrimoniale.

Le informazioni aggiornate di dettaglio sulla politica e prassi di remunerazione e incentivazione del personale, inclusi i criteri e le modalità di calcolo delle remunerazioni e degli altri benefici e i soggetti responsabili per la determinazione delle remunerazioni e per l'assegnazione degli altri benefici, sono disponibili sul sito web di AcomeA SGR www.acomea.it; una copia cartacea o un diverso supporto durevole contenente tali informazioni sono disponibili per gli investitori gratuitamente, su richiesta.

15. RECLAMI

Ai sensi delle vigenti disposizioni normative e regolamentari, la SGR ha definito idonee procedure per assicurare alla clientela una sollecita trattazione dei reclami pervenuti.

I reclami dovranno essere inoltrati in forma scritta, mediante raccomandata A/R, Posta Elettronica Certificata (PEC) oppure tramite fax a:

AcomeA SGR S.p.A., all'attenzione dell'Ufficio Compliance e AML, Largo Donegani, 2 – 20121 MILANO (MI), telefax n. 02/97685996; PEC all'indirizzo acomea@pec.acomea.it.

I reclami possono pervenire alla SGR anche per il tramite dei soggetti distributori.

La SGR provvederà ad istruire sollecitamente, secondo le suddette procedure, la trattazione dei reclami pervenuti, comunicando alla clientela, mediante raccomandata A/R o PEC, in maniera chiara ed esaustiva, l'esito degli accertamenti effettuati **entro 60 giorni dalla data di ricezione del reclamo**, all'indirizzo che l'investitore avrà indicato, oppure, in mancanza, presso i recapiti già in possesso della SGR.

I dati e le informazioni concernenti i reclami saranno conservati nel Registro dei reclami istituito dalla SGR. Le relazioni annuali della funzione di Compliance indirizzate agli organi sociali riportano la situazione complessiva dei reclami ricevuti.

La SGR aderisce all'Arbitro per le Controversie Finanziarie, istituito dalla CONSOB con delibera del 4 maggio 2016 n. 19602.

In caso di mancata risposta da parte della SGR entro i termini previsti o se comunque insoddisfatto dell'esito del reclamo, prima di ricorrere al Giudice, l'investitore potrà presentare ricorso all'Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF) presso la Consob.

Possono adire l'ACF gli investitori c.d. al dettaglio, diversi dalle controparti qualificate ai sensi dell'art. 6, comma 2 *quater*, lett. d) del D. Lgs 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modifiche (TUF) e dai clienti professionali di cui all'articolo 6, commi 2-*quinquies* e 2-*sexies* del TUF.

L'ACF è competente in merito a controversie relative alla violazione da parte degli intermediari finanziari degli obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza previsti nei confronti degli investitori nell'esercizio delle attività disciplinate nella Parte II del TUF, incluse le controversie transfrontaliere e le controversie oggetto del Regolamento (UE) n. 524/2013. Salvo quanto di seguito specificato, l'ACF conosce di ogni domanda rientrante nell'ambito delle controversie su cui ha competenza. L'ACF può conoscere, ancorché in via incidentale e ove necessario ai fini di decidere sulle richieste di natura restitutiva, anche le domande di annullamento, risoluzione e rescissione del contratto, nonché ogni altra azione di impugnativa negoziale.

Non rientrano nell'ambito di operatività dell'ACF le controversie che implicano la richiesta di somme di denaro superiori a euro 500.000,00 (cinquecentomila/00).

In caso di domande risarcitorie, l'ACF riconosce all'investitore solo i danni che sono conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento o della violazione da parte dell'intermediario degli obblighi summenzionati con esclusione dei danni non patrimoniali.

L'ACF riconosce esclusivamente controversie relative a operazioni o a comportamenti posti in essere entro il decimo anno precedente alla data di proposizione del ricorso.

Il diritto di ricorrere all'ACF:

- deve essere esercitato dall'investitore entro un anno dalla presentazione del reclamo;
- non può formare oggetto di rinuncia da parte dell'investitore ed è sempre esercitabile, anche in presenza di clausole di devoluzione delle controversie ad altri organismi di risoluzione extragiudiziale contenute nei contratti che disciplinano il rapporto fra l'investitore e l'intermediario.

Il ricorso all'ACF può essere proposto - esclusivamente dall'investitore, personalmente o per il tramite di un'associazione rappresentativa degli interessi dei consumatori o di un procuratore, quando:

- (i) non siano pendenti altre procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie ovvero procedimenti arbitrali o giurisdizionali e non risulti la dichiarazione di improcedibilità o l'adozione del provvedimento previsto dall'articolo 5, comma 1-bis, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28;
- (ii) l'ACF non si sia già pronunciato non decisione di merito;
- (iii) non vi sia una decisione di merito, anche non passata in giudicato, assunta all'esito di un procedimento giurisdizionale o una decisione di merito assunta all'esito di un procedimento arbitrale.

Più soggetti possono presentare il ricorso congiuntamente solo se titolari del medesimo rapporto controverso.

L'accesso all'Arbitro è del tutto gratuito per l'investitore.

Il ricorso e la relativa documentazione devono essere trasmessi, attraverso il sito web dell'ACF (www.acf.consob.it). Il ricorso deve essere predisposto utilizzando il relativo modulo, secondo le istruzioni operative disponibili sul medesimo sito (www.acf.consob.it).

Rimane fermo, in ogni caso, il diritto dell'investitore di adire il giudice competente qualunque sia l'esito della procedura di composizione extragiudiziale.

La SGR assicura che gli eventuali reclami ricevuti dagli Investitori, saranno sempre valutati alla luce degli orientamenti desumibili dalle decisioni assunte dall'ACF. In caso di mancato o parziale accoglimento di tali reclami, la SGR fornirà all'interessato adeguate informazioni circa i modi ed i tempi per la presentazione del ricorso all'ACF.

Per ogni ulteriore esigenza di approfondimento e per la conoscenza specifica del dettato normativo e del compendio regolamentare e procedurale in merito all'ACF, si fa rinvio al relativo sito web: <https://www.acf.consob.it/>. e alla piattaforma europea <https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=IT>.

B) INFORMAZIONI SULL'INVESTIMENTO

ACOMEA ITALIAN GEMS

Data di istituzione: 28 luglio 2022 (Classe F1, Classe F2, Classe R1);

Codice ISIN portatore: IT0005517625 (Classe F1) IT0005517674 (Classe F2) IT0005517690 (Classe R1)

Fondo comune di investimento mobiliare aperto di diritto italiano rientrante nell'ambito di applicazione della Direttiva 2011/61/UE.

In considerazione della sua politica di investimento e delle sue caratteristiche, il fondo rientra tra gli "investimenti qualificati" destinati ai Piani Individuali di Risparmio (PIR), definiti dalla legge 11 dicembre 2016 n.232 e successive modifiche e integrazioni nonché dall'articolo 13-bis, comma 2-bis, del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, e successive modificazioni apportate con decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e delle altre disposizioni normative applicabili.

16. TIPOLOGIA DI GESTIONE DEL FONDO

- a) Tipologia di gestione del fondo: absolute return fund
- b) Valuta di denominazione: euro

17. PARAMETRO DI RIFERIMENTO (C.D. BENCHMARK)

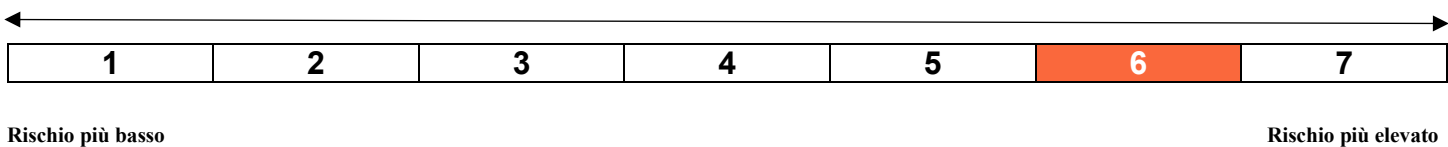
Lo stile di gestione attivo, volto alla ricerca di ritorni assoluti, in luogo di quelli relativi, e quindi senza fare riferimento ad alcun benchmark di mercato, non consente di individuare un benchmark di mercato idoneo a rappresentare il profilo di rischio del Fondo. In luogo del benchmark è stata individuata una misura di rischio consistente nella volatilità, che indica l'ampiezza delle variazioni dei rendimenti del Fondo. La misura di volatilità è la seguente: standard deviation annualizzata dei rendimenti giornalieri del sottostante calcolata ex ante pari a 20%.

18. PERIODO MINIMO RACCOMANDATO

Raccomandazione: questo Fondo potrebbe non essere indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 5 anni.

19. PROFILO DI RISCHIO-RENDIMENTO DEL FONDO

Grado di rischio connesso all'investimento nel fondo



Il Fondo è stato classificato al livello 6 su 7, che corrisponde alla classe di rischio seconda più alta. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura del Fondo sono classificate nel livello alto e che è molto probabile che le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità del Fondo di pagarvi quanto dovuto.

Altri rischi particolarmente rilevanti non compresi nell'indicatore di rischio: rischio operativo, rischio di liquidità e il rischio di sostenibilità.

I dati storici utilizzati per calcolare l'indicatore sintetico potrebbero non costituire un'indicazione affidabile circa il futuro profilo di rischio dell'OICR. La categoria di rischio/rendimento indicata potrebbe non rimanere invariata e quindi la classificazione dell'OICR potrebbe cambiare nel tempo.

L'appartenenza alla classe più bassa non garantisce un investimento esente da rischi.

20. POLITICA DI INVESTIMENTO E RISCHI SPECIFICI DEL FONDO

Categoria del fondo

Azionario

Principali tipologie di strumenti finanziari¹ e valuta di denominazione

Investimento principale in strumenti finanziari rappresentativi del capitale di rischio (almeno il 70% del totale delle attività); fino al 10% del totale delle attività, investimento in OICR - OICVM anche promossi e/o gestiti dalla SGR (OICR collegati), ETF e FIA (aperti non riservati, aperti riservati e chiusi) - che investono nei medesimi strumenti finanziari.

Investimento in strumenti finanziari di natura monetaria ed obbligazionaria in misura al più contenuta.

Gli strumenti finanziari sono denominati principalmente in Euro.

Investimento residuale (fino al 15%) in strumenti finanziari di uno stesso emittente o stipulati con la stessa controparte o con altre società appartenenti al medesimo gruppo dell'emittente o della controparte o in depositi e conti correnti.

Il Fondo non può investire in strumenti finanziari emessi da o stipulati con soggetti residenti in Stati o territori diversi da quelli che consentono un adeguato scambio di informazioni.

Il Fondo è caratterizzato da investimenti ispirati a principi di sostenibilità sociale, ambientale e di governance oltre che economica.

Aree geografiche/mercati di riferimento

Principalmente emittenti residenti nel territorio dello Stato Italiano o in Stati membri dell'UE o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio Economico Europeo con stabile organizzazione in Italia.

Categoria emittenti e/o settori industriali

Gli investimenti sono effettuati per almeno il 70% in strumenti finanziari, emessi da piccole e medie imprese italiane, anche non negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione, emessi da o stipulati con imprese fiscalmente residenti nel territorio dello Stato italiano o in Stati membri dell'UE o aderenti all'Accordo sullo Spazio Economico Europeo con stabile organizzazione nel territorio italiano ai sensi dell'art. 162 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 diverse da quelle inserite negli indici FTSE MIB e FTSE Mid Cap della Borsa italiana o in indici equivalenti di altri mercati regolamentati (complessivamente, "Investimenti Qualificati").

Analisi e valutazione degli emittenti in funzione di fattori ambientali, sociali e di governance (c.d. ESG - "Environmental, Social and corporate Governance factors"), conformemente a quanto previsto nella Policy ESG.

Specifici fattori di rischio

Rischio di liquidità: il Fondo può investire anche in misura prevalente in titoli quotati di società a piccola media capitalizzazione che potrebbero presentare un profilo di liquidità inferiore rispetto a quello di società a larga capitalizzazione, nonché fino ad un massimo del 20% del totale delle attività in strumenti finanziari non quotati.

Rischio di sostenibilità: il Fondo può essere esposto a rischio di sostenibilità. Il rischio di sostenibilità può rappresentare un rischio a sé stante o avere un impatto su altri rischi. Tale rischio è integrato nel processo decisionale relativo agli investimenti.

Operazioni in strumenti finanziari derivati

Il Fondo non ricorre all'utilizzo della leva finanziaria. L'utilizzo degli strumenti finanziari derivati, coerente con la politica di investimento e con il profilo di rischio/rendimento del Fondo, è finalizzato unicamente alla copertura dei rischi insiti negli Investimenti Qualificati.

Tecnica di gestione

La SGR adotta uno stile di gestione attivo, volto alla ricerca di ritorni assoluti, in luogo di quelli relativi, e non si propone di replicare la composizione di un benchmark. Ai fini della ripartizione tra le diverse tipologie di strumenti finanziari e della determinazione dei pesi dei diversi settori, nonché dei singoli strumenti finanziari, la SGR si avvale di analisi macro e micro-economiche, nonché di analisi economico-finanziarie per la selezione delle società che presentino quotazioni borsistiche o valutazioni tali da farle ritenere sottovalutate rispetto al loro potenziale di medio/lungo periodo nel rispetto dell'obiettivo di una elevata diversificazione degli investimenti. Il Fondo si propone di selezionare le migliori aziende italiane per profilo di crescita e sottovalutazione delle principali metriche di valutazione. Le aziende oggetto di analisi saranno in primo luogo tra le piccole e medie imprese con elevate potenzialità inesprese sia dal punto di vista valutativo che della sostenibilità.

¹La rilevanza degli investimenti è espressa in termini qualitativi ed è da intendersi come indicativa delle strategie gestionali, posti i limiti definiti nel Regolamento:

Definizione	Controvalore dell'investimento rispetto al totale dell'attivo del Fondo
Principale	Superiore al 70%
Prevalente	Compreso tra il 50% e il 70%
Significativo	Compreso tra il 30% e il 50%
Contenuto	Compreso tra il 10% e il 30%
Residuale	Inferiore al 10%

Politiche ESG, strategie di voto e engagement

Il Fondo è un prodotto finanziario qualificato ex articolo 8 della SFDR, in quanto promuove caratteristiche ambientali e sociali, ma non ha come obiettivo investimenti sostenibili. In particolare, il Fondo promuove le seguenti caratteristiche ambientali e sociali:

- Ambientali:
 - o Gestione efficace dei rifiuti
 - o Gestione efficiente delle risorse energetiche
 - o Riduzione delle emissioni di carbonio
- Sociali:
 - o Gestione virtuosa dei dipendenti
 - o Gestione responsabile della produzione
 - o Integrazione con il territorio
 - o Capacità di selezione dei fornitori da un punto di vista sostenibile

Ulteriori informazioni su come tali caratteristiche sono rispettate nonché sull'integrazione del rischio di sostenibilità sono contenute nel documento "Informativa precontrattuale per i prodotti finanziari di cui all'articolo 8, paragrafi 1, 2 e 2 bis, del regolamento (UE) 2019/2088 ("SFDR") e all'articolo 6, primo comma, del regolamento (UE) 2020/852" accluso al presente Prospetto, sub **Allegato 1**.

Il verificarsi di un rischio di sostenibilità potrebbe provocare un significativo impatto negativo sul valore dell'investimento nel Fondo, oltreché incrementare la volatilità dello stesso e/o amplificare i rischi preesistenti cui è esposto il Fondo.

La SGR, alla data di validità del presente Prospetto, in relazione al Fondo non considera gli effetti negativi delle decisioni di investimento sui fattori di sostenibilità ai sensi dell'articolo 4 del SFDR, data la difficoltà attualmente riscontrata nel reperimento di indicatori specifici che ne consentano la relativa valutazione.

Il Fondo inoltre svolge attività di azionariato attivo ed integra i criteri ESG anche nelle proprie attività di voto in assemblea e di dialogo con le società presenti in portafoglio.

A tale fine la SGR ha adottato una politica di azionariato attivo ("Policy di Voto ed Engagement"), secondo i principi di *best practice* internazionali e quelli indicati nello Stewardship Code di Assogestioni, recependo anche le disposizioni in materia di engagement contenute nel testo della Direttiva II sui Diritti degli Azionisti (c.d. "Shareholder Rights Directive II").

L'esercizio del voto e l'engagement rientrano nei doveri fiduciari che gli intermediari finanziari hanno nei confronti dei clienti e sono considerati una pratica avanzata di gestione secondo i Principi Globali di Stewardship dell'International Corporate Governance Network (ICGN Global Stewardship Principles).

La strategia adottata dalla SGR per l'esercizio dei diritti di voto applica il principio di proporzionalità, dando priorità alla partecipazione alle assemblee di piccole e medie imprese quotate alla Borsa Italiana sulla base della possibilità di avere un impatto significativo attraverso i diritti di voto detenuti o attraverso un dialogo. Inoltre, definisce misure e procedure idonee per a) monitorare le operazioni sul capitale (*corporate action*); b) assicurare che i diritti di voto siano esercitati conformemente agli obiettivi e alla politica di investimento e c) prevenire o gestire ogni conflitto di interesse risultante dall'esercizio dei diritti di voto, come richiesto dall'art. 37 del Regolamento UE n. 231/2013 e dall'art. 124-quinquies, comma 1, del TUF.

Al fine di assicurare che i diritti di voto e di intervento siano conformi agli obiettivi e alla politica di investimento, la SGR ha individuato una procedura specifica in cui il gestore si confronta trimestralmente con il Comitato ESG (la cui composizione e le cui funzioni sono definite nella "Policy ESG") sulle attività di azionariato attivo (voto ed engagement), anche in considerazione del monitoraggio mensile delle opportunità e i rischi ESG nei titoli in cui investe il Fondo.

In particolare, il Comitato ESG, su proposta del gestore in coordinamento con il responsabile del progetto ESG, autorizza la partecipazione ad una determinata assemblea e l'esercizio dei diritti di voto.

La SGR avvia un dialogo (engagement) con le società in cui investe il fondo allo scopo di avviare un cambiamento che protegga e aumenti il valore degli investimenti di cui è responsabile. I temi dell'engagement possono includere svariate tematiche, ma si concentrano soprattutto sulle opportunità e rischi ESG coinvolgenti il modello di *business*, le tematiche ambientali, sociali e di governance.

La SGR pubblica, su base annua, un rapporto sulle proprie attività di voto e di engagement, anche ai sensi dell'art. 124-quinquies, comma 2, del TUF. Attraverso tale rapporto, la SGR rendiconta i partecipanti delle attività di azionariato attivo svolte e dei risultati ottenuti in attuazione della politica di impegno.

Una sintetica illustrazione della Policy ESG e della Policy di Voto ed Engagement sono disponibili sul sito internet della SGR www.acomea.it.

Le informazioni sulla politica gestionale concretamente posta in essere sono contenute nella relazione degli amministratori all'interno della Relazione annuale.

Destinazione dei proventi

Tutte le Classi del Fondo sono del tipo a capitalizzazione dei proventi.

Operazioni di compravendita di titoli con patto di riacquisto (pronti contro termine), riporto, prestito titoli ed altre operazioni di finanziamento tramite titoli, come definite nel Regolamento (UE) 2015/2365.

Il Fondo non effettua operazioni di pronti contro termine, riporto, prestito titoli ed altre operazioni assimilabili.

Utilizzo di *swap* a rendimento totale (*total return swap*) come definite nel Regolamento (UE) 2015/2365.

Il Fondo non utilizza swap a rendimento totale.

Gestione delle garanzie di operazioni in strumenti finanziari derivati OTC e per le tecniche gestione efficiente del portafoglio (cd. *collaterale*)

A fronte dell'operatività in strumenti finanziari derivati OTC e tecniche di gestione efficiente del portafoglio è previsto lo scambio di garanzie in *cash* sufficienti a rispettare i limiti di rischio controparte definiti dalle disposizioni di vigilanza e dalla normativa applicabili ai FIA (incluso il Regolamento EU 231/2013 e successive modifiche, cd. EMIR).

21. CLASSI DI QUOTE

Il Fondo prevede tre Classi di quote: la Classe F1, la Classe R1, la Classe F2. La Classe F1 è destinata alla generalità degli investitori; la Classe R1, è destinata esclusivamente all'investimento nei Piani Individuali di Risparmio a lungo termine (PIR) previsti dalla Disciplina PIR, e pertanto è riservata alle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato italiano. Per le quote di Classe R1 non è consentita la cointestazione. Inoltre, le quote di Classe R1 possono essere sottoscritte ogni singolo partecipante in ciascun anno solare, nel limite di euro 300.000 ed entro un limite complessivo non superiore ad euro 1.500.000. In caso di versamenti superiori ai predetti limiti, la parte eccedente potrà essere destinata alla sottoscrizione delle corrispondenti quote di Classe F1. La Classe F2 è riservata a "clienti professionali" di cui all'Allegato 3 della Delibera Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018 e successive modifiche (Regolamento Intermediari) nonché alle "controparti qualificate" di cui all'art. 6 comma 2-quater lettera d), numeri 1), 2) e 3) del TUF e all'articolo 61, comma 2, del Regolamento Intermediari. La sottoscrizione delle quote di Classe F2 deve avvenire per un importo almeno pari a euro 1.000.000,00 (un milione/00).

Per maggiori informazioni si rinvia alla Parte A) Scheda Identificativa del Regolamento di Gestione. Per i relativi oneri si rinvia alla successiva Sez. C., par. 22.

C) INFORMAZIONI ECONOMICHE (COSTI, AGEVOLAZIONI, REGIME FISCALE)

22. ONERI A CARICO DEL SOTTOSCRITTORE E ONERI A CARICO DEL FONDO

Occorre distinguere gli oneri direttamente a carico del sottoscrittore da quelli che incidono indirettamente sul sottoscrittore in quanto addebitati automaticamente al Fondo.

22.1 ONERI A CARICO DEL SOTTOSCRITTORE

Per la sottoscrizione delle quote del Fondo il partecipante può scegliere tra due diversi regimi commissionali:

- regime *front-load*, che prevede l'applicazione di commissioni prelevate all'atto della sottoscrizione;
- regime *back-load*, che prevede l'applicazione di commissioni all'atto del rimborso.

22.1.1 Oneri sulle sottoscrizioni effettuate mediante versamento in unica soluzione e mediante adesione a Piani di Accumulo Dinamici (PAD e PADG5)

A) "Commissione di ingresso" (regime front-load):

In ipotesi di scelta del regime commissionale *front-load*, a fronte delle adesioni al Fondo mediante versamento in unica soluzione (PIC) e mediante adesione a Piani di Accumulo Dinamici (PAD e PAD "G5"), la SGR ha diritto di trattenere una commissione, prelevata sull'ammontare delle somme investite, nella misura pari al 4% sul versamento.

B) Commissioni di uscita (regime back-load)

In caso di scelta del regime commissionale *back-load*, a fronte dell'adesione al Fondo mediante versamento in unica soluzione (PIC) e mediante adesione a Piani di Accumulo Dinamici (PAD e PAD "G5"), la SGR ha diritto di trattenere, all'atto del rimborso, una commissione prelevata sull'ammontare delle somme disinvestite, nella misura indicata nella seguente tabella:

DISINVESTIMENTO EFFETTUATO:	ALIQUOTA %
Entro 12 mesi dalla data di sottoscrizione delle quote di cui viene chiesto il rimborso	4%
Da 12 mesi e fino a 24 mesi dalla data di sottoscrizione delle quote di cui viene chiesto il rimborso	3%
Da 24 mesi e fino a 36 mesi dalla data di sottoscrizione delle quote di cui viene chiesto il rimborso	2%
Da 36 mesi e fino a 48 mesi dalla data di sottoscrizione delle quote di cui viene chiesto il rimborso	1%
Oltre 48 mesi dalla data di sottoscrizione delle quote di cui viene chiesto il rimborso	0%

La SGR si riserva la facoltà di accreditare al Fondo fino al 90% della commissione d'uscita prelevata sulle somme disinvestite.

22.1.2 Oneri sulle sottoscrizioni effettuate mediante operazioni di passaggio tra Classi (switch).

Le operazioni di passaggio tra Classi sono consentite esclusivamente nell'ambito dello stesso "regime commissionale" (è possibile esclusivamente il passaggio da *front-load* a *front-load* e da *back-load* a *back-load*) e ferme le condizioni di accesso alle singole Classi.

Non sono previste commissioni di *switch* diverse dalle commissioni di ingresso e di uscita. In particolare, e ferme restando le condizioni per accedere alla singola Classe previste nella Parte C) Modalità di Funzionamento del Regolamento di Gestione, la SGR si attiene ai seguenti criteri:

- A) nel caso in cui la sottoscrizione nella Classe di provenienza sia stata effettuata in regime di *front-load* (quindi con commissioni di ingresso) il reinvestimento non è soggetto ad alcuna commissione di ingresso;
- B) nel caso in cui la sottoscrizione nella Classe di provenienza sia stata effettuata in regime di *back-load* (quindi con commissioni di uscita) verranno applicate le commissioni di rimborso considerando, come data dalla quale far decorrere i termini per il calcolo delle commissioni di uscita per la Classe oggetto del reinvestimento, la data della sottoscrizione medesima.

22.1.3 Oneri sulle sottoscrizioni effettuate mediante adesione ai "Servizi"

Rimborso programmato e Switch programmato	Per l'attivazione dei Servizi di "Rimborso Programmato" e "Switch Programmato" non è previsto alcun onere aggiuntivo.
---	---

Gli oneri relativi ai suddetti servizi potranno essere aggiornati (ad insindacabile giudizio del Consiglio di Amministrazione della SGR) ogni anno sulla base della variazione intervenuta nell'anno precedente nell'indice generale accertato dall'ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, arrotondando l'importo aggiornato al più prossimo intero. Tali aggiornamenti verranno adeguatamente pubblicizzati dalla SGR sul proprio sito Internet.

22.1.4 Spese e Diritti fissi

La SGR ha inoltre il diritto di prelevare dall'importo di pertinenza del sottoscrittore le seguenti spese e diritti fissi:

N.	DIRITTI FISSI E SPESE A CARICO DEL SOTTOSCRITTORE	IMPORTO IN EURO
1	Per ciascuna operazione di rimborso	9
2	All'atto della richiesta di emissione, conversione, frazionamento, raggruppamento, consegna di ciascun certificato rappresentativo di tutte o parte delle quote di pertinenza del sottoscrittore già immesse nel certificato cumulativo	30
3	Per le spese: - di spedizione, postali e di corrispondenza - connesse alle eventuali sottoscrizioni effettuate in valuta diversa da quella di denominazione del Fondo - relative alle operazioni di addebito a mezzo SDD finanziario	Rimborso degli esborsi effettivamente sostenuti
4	Per la gestione degli adempimenti riconducibili all'eventuale esercizio dei diritti inerenti le quote del fondo a seguito di fenomeni di successione <i>mortis causa</i> (pratiche di successione)	90 (per ciascuna pratica di successione)
5	Per operazioni di addebito a mezzo carte di credito	Spese effettivamente addebitate dalle società convenzionate

Con riferimento al diritto fisso n. 1, si evidenzia che detto diritto fisso è applicato in misura ridotta, pari ad Euro 6, se il sottoscrittore ha optato per l'invio della lettera di conferma in formato elettronico, ulteriormente ridotto ad Euro 4 se l'operazione è disposta *online*. Non è prevista l'applicazione del diritto fisso sulle operazioni di rimborso generate dai Servizi offerti dalla Società.

Per le operazioni effettuate secondo lo schema del c.d. "*nominee* con integrazione verticale del collocamento" descritto nel successivo paragrafo 25, in luogo del diritto fisso n. 1 viene applicato e trattenuto dal *nominee* un diritto fisso pari ad € 10 per ogni operazione di sottoscrizione e/o di rimborso, con esclusione delle operazioni di passaggio tra Classi.

Con riferimento ai diritti fissi n. 2, si sottolinea che tali oneri devono essere corrisposti direttamente alla SGR al momento della relativa richiesta.

Con riferimento al diritto fisso n. 5, la SGR pubblica sul proprio sito Internet le condizioni economiche applicate dalle società delle carte di credito convenzionate.

Il cliente è tenuto al rimborso delle imposte e delle tasse eventualmente dovute ai sensi di legge.

22.1.5 Facilitazioni commissionali

Come evidenziato al paragrafo 22.1.2, lett. A), è prevista l'applicazione della seguente facilitazione commissionale: nel caso di operazioni di passaggio tra Classi, laddove la sottoscrizione della Classe di provenienza sia stata effettuata in regime *front-load* (quindi con commissioni di ingresso), il reinvestimento non è soggetto ad alcuna commissione di ingresso.

22.2 ONERI A CARICO DEL FONDO

22.2.1 Oneri di gestione

Gli oneri di gestione rappresentano il compenso che la SGR percepisce per la gestione del Fondo e si suddividono in:

a1) Commissione di gestione

È calcolata quotidianamente sulla base del valore complessivo netto del Fondo ed è prelevata dalle disponibilità del Fondo il primo giorno lavorativo del mese successivo del periodo di riferimento. La commissione di gestione - distinta per ciascuna classe di quote - è rappresentata nella seguente tabella:

Denominazione del Fondo	Classe F1 e Classe R1		Classe F2	
	% Commissione di gestione		% Commissione di gestione	
	trimestrale	annuale	trimestrale	annuale
AcomeA Italian Gems	0,5625	2,25	0,3	1,20

Nell'ipotesi in cui il Fondo investa almeno il 10% dell'attivo in quote/azioni di OICR, la misura massima delle commissioni di gestione applicabili dagli OICR sottostanti è pari al 5%. In caso di investimento in OICR promossi o gestiti dalla stessa SGR (OICR collegati), dalla commissione di gestione è dedotta la remunerazione complessiva percepita dal gestore degli OICR collegati.

a2) Costo sostenuto per il calcolo del valore della quota del fondo

È calcolato i quotidianamente sulla base del valore complessivo netto del Fondo ed è prelevato dalle disponibilità del Fondo con valuta il primo giorno lavorativo del mese successivo al periodo di riferimento. La misura massima del compenso annuo è pari allo 0,02%, oltre le imposte applicabili di tempo in tempo vigenti.

a3) Commissione di performance

È prevista una commissione di performance calcolata secondo i criteri dell'High Watermark Assoluto maggiorato in ragione del 2% annuo (hurdle rate).

La commissione di performance è calcolata con cadenza trimestrale ("Frequenza di calcolo") in base al valore della quota calcolata nei Giorni di Valorizzazione Mensile dei mesi di marzo, giugno, settembre e dicembre di ogni anno ("Giorno di Valorizzazione") e imputata al patrimonio di ciascuna Classe del Fondo secondo i criteri di seguito descritti. Ai fini del calcolo della commissione di performance, anche quando non esplicitamente indicato, vengono presi a riferimento il valore della quota, ovvero la sua variazione/incremento percentuale, al netto di tutti i costi, esclusa la commissione di performance stessa (il "Valore della quota"), secondo quanto previsto dalla normativa tempo per tempo vigente.

1.1 Condizione per la maturazione e modalità di determinazione della commissione di performance

La commissione di performance è applicata qualora il valore della quota disponibile alla SGR in ciascun giorno di valorizzazione (il "Giorno Rilevante"), sia superiore al valore più elevato (HWM Assoluto) registrato dalla quota in tutta la vita del Fondo ("Periodo di riferimento della performance"), maggiorato di un hurdle rate pari al 2% annuo.

Per i Fondi e le Classi di nuova istituzione, il primo HWM Assoluto corrisponde alla prima valorizzazione.

1.2 Ammontare della commissione di performance e criteri di calcolo

Verificatasi la condizione di cui al precedente punto 1.1, la commissione di performance è pari al 20% ("Aliquota della commissione") dell'incremento percentuale registrato dal Valore della quota rispetto al valore dell'HWM Assoluto ed è applicata all'ammontare complessivo netto del Fondo disponibile alla Società in tale data. La commissione di performance eventualmente maturata è addebitata nel medesimo giorno dalla SGR al patrimonio del Fondo. La SGR preleva la commissione di performance dalle disponibilità liquide del Fondo con cadenza trimestrale, entro il sesto giorno lavorativo del mese successivo.

Ogni qualvolta sussistano le condizioni di maturazione della commissione di performance, il valore unitario della quota del giorno in cui si verificano le predette condizioni costituirà il nuovo valore dell'HWM Assoluto.

In ciascun Giorno Rilevante la SGR calcola:

- l'incidenza percentuale, rispetto al valore complessivo netto del Fondo del medesimo Giorno, delle commissioni di gestione e di performance (l'Incidenza Commissionale mensile");
- la somma delle Incidenze Commissionali Mensili maturate dall'inizio dell'anno solare sino al Giorno Rilevante (l'Incidenza Commissionale Complessiva").

La commissione di performance cessa di maturare, con riferimento all'anno solare in corso, qualora l'Incidenza Commissionale Complessiva abbia superato il limite del 10%.

Esempio

L'HWM Assoluto alla data t+0 è pari ad Euro 5,000, equivalente al valore più elevato registrato dalla quota fino a tale data. In un Giorno Rilevante successivo (t+n ovvero il giorno in cui si verifica l'evento il valore della quota aumenta ad Euro 5,050: in tal caso la SGR procede al calcolo della commissione di performance e all'imputazione della stessa al patrimonio del Fondo secondo il procedimento di seguito sintetizzato.

Determinazione dell'incremento e del valore percentuale applicabile

- HWM Assoluto corrente ovvero il valore più alto mai raggiunto dal fondo alla data X: Euro 5,000
- HWM aumentato del tasso HR in ragione del 2% annuo calcolato dalla data del HWM assoluto corrente al giorno di superamento di tale valore: euro 5,100
- valore della quota nel Giorno Rilevante t+n (seguendo l'esempio e prima del calcolo della commissione di performance): Euro 5,151
- incremento percentuale registrato: (5,151 – 5,100)/5,1*100= 1,0%
- percentuale applicabile al NAV imponibile, come di seguito determinato: 1,0%*20% = 0,20%

Determinazione del NAV imponibile e calcolo della commissione di performance

- ultimo NAV disponibile nel Giorno Rilevante t+n (prima del calcolo della commissione di performance): Euro 5,151
- valore medio del NAV rilevato tra la data del precedente HWM assoluto e il Giorno Rilevante t+n: Euro 5,100
- essendo l'ultimo NAV disponibile superiore al valore medio del NAV, quest'ultimo viene assunto quale NAV imponibile per l'applicazione della commissione di performance
- ammontare della commissione di performance: 5,100*0,20% = Euro 0,0102 la commissione di performance così calcolata viene addebitata al Fondo determinando così il patrimonio netto del Giorno Rilevante
- una volta detratta la commissione di performance viene pubblicato il nuovo valore quota che nell'esempio sarà di 5,0898.

22.2.2 Altri oneri

In aggiunta agli oneri di gestione indicati al punto 22.2.1, sono a carico del Fondo anche i seguenti oneri:

- a) il compenso riconosciuto al depositario, calcolato quotidianamente sulla base del valore complessivo netto del Fondo e prelevato con valuta il primo giorno lavorativo del mese successivo al periodo di riferimento, pari allo 0,06% su base annua, così suddiviso:
 - (i) una commissione per lo svolgimento dei controlli previsti dalla normativa pro tempore vigente (commissione imponibile da IVA) pari allo 0,0228% su base annua, calcolata sul valore complessivo netto del Fondo;
 - (ii) una commissione per la custodia e amministrazione degli strumenti finanziari (commissione imponibile IVA) pari allo 0,003% su base annua, calcolata sul valore complessivo netto del Fondo;
 - (iii) una commissione per la tenuta dei conti liquidità (commissione esente da IVA) pari allo 0,0342% su base annua, calcolata sul valore complessivo netto del Fondo;
- b) le spese di pubblicazione del valore unitario delle quote e dei prospetti periodici del Fondo, i costi della stampa dei documenti destinati al pubblico e quelli derivanti dagli obblighi di comunicazione alla generalità dei partecipanti, purché tali oneri non attengano a propaganda e a pubblicità o comunque al collocamento di quote;
- c) le spese degli avvisi inerenti alla liquidazione del Fondo o alle modifiche regolamentari richieste da mutamenti della legge o delle disposizioni di vigilanza;
- d) le spese per la revisione della contabilità e dei rendiconti del Fondo, ivi compreso quello finale di liquidazione;
- e) le spese legali e giudiziarie sostenute nell'esclusivo interesse del Fondo;
- f) il contributo di vigilanza dovuto alla Consob nonché alle Autorità estere competenti, per lo svolgimento dell'attività di controllo e di vigilanza. Tra tali spese non sono in ogni caso comprese quelle relative alle procedure di commercializzazione del Fondo nei paesi diversi dall'Italia;
- g) gli oneri di intermediazione inerenti alla compravendita di strumenti finanziari, di parti di OICR nonché all'investimento in depositi bancari;
- h) gli oneri connessi alla partecipazione agli OICR oggetto dell'investimento; in caso di investimento in OICR "collegati", sul Fondo acquirente non vengono fatti gravare spese e diritti di qualsiasi natura relativi alla sottoscrizione ed al rimborso delle parti degli OICR acquisiti;
- i) gli oneri fiscali di pertinenza del Fondo;
- j) gli oneri finanziari per i debiti assunti dal Fondo e le spese connesse.

Il pagamento delle suddette spese è disposto dalla SGR mediante prelievo dalle disponibilità del Fondo, presso il Depositario, con valuta del giorno di effettiva erogazione degli importi.

Le commissioni di negoziazione non sono quantificabili a priori in quanto variabili.

Le spese ed i costi effettivi sostenuti dal Fondo nell'ultimo anno sono indicati nella Parte II del Prospetto.

23. AGEVOLAZIONI FINANZIARIE

Ferma restando l'applicazione delle facilitazioni commissionali descritte al precedente paragrafo 22.1.5, la SGR può concedere le agevolazioni finanziarie di seguito elencate.

Agevolazioni Commissionali

- a) La SGR può concedere agevolazioni in forma di riduzione delle commissioni di gestione fino a un massimo del 40% a favore delle seguenti categorie di investitori:
 - investitori che effettuino una prima sottoscrizione di importo pari o superiore a 500.000 euro
 - investitori che abbiano un Patrimonio complessivo in AcomeA SGR (fondi e gestioni) pari o superiore a 3.000.000 euro
 - Dipendenti o Collaboratori della SGR
- b) La SGR può concedere agevolazioni a favore degli investitori in forma di riduzione delle commissioni di sottoscrizione e di rimborso (ivi incluse quelle derivanti da operazioni di passaggio tra fondi) fino ad un massimo del 100%.

24. REGIME FISCALE

Regime di tassazione del Fondo

I redditi del Fondo sono esenti dalle imposte sui redditi e dall'IRAP. Il Fondo percepisce i redditi di capitale al lordo delle ritenute e delle imposte sostitutive applicabili, tranne talune eccezioni. In particolare, il Fondo rimane soggetto alla ritenuta alla fonte sugli interessi e altri proventi delle obbligazioni, titoli similari e cambiali finanziarie non negoziati in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione degli Stati membri dell'Unione europea (UE) e degli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo (SEE) inclusi nella lista degli Stati che consentono un adeguato scambio di informazioni (c.d. *white list*) emessi da società residenti non quotate nonché alla ritenuta sui proventi dei titoli atipici.

Regime di tassazione dei partecipanti

Sui redditi di capitale derivanti dalla partecipazione al Fondo è applicata una ritenuta del 26 per cento. La ritenuta è applicata sull'ammontare dei proventi distribuiti in costanza di partecipazione al Fondo e sull'ammontare dei proventi compresi nella differenza tra il valore di rimborso, di liquidazione o di cessione delle quote e il costo medio ponderato di sottoscrizione o acquisto delle quote medesime, al netto del 51,92 per cento della quota dei proventi riferibili alle obbligazioni e agli altri titoli pubblici italiani ed equiparati, alle obbligazioni emesse dagli Stati esteri inclusi nella *white list* e alle obbligazioni emesse da enti territoriali dei suddetti Stati (al fine di garantire una tassazione dei predetti proventi nella misura del 12,50 per cento). I proventi riferibili ai titoli pubblici italiani e esteri sono determinati in proporzione alla percentuale media dell'attivo investita direttamente, o indirettamente per il tramite di altri organismi di investimento (italiani ed esteri comunitari armonizzati e non armonizzati soggetti a vigilanza istituiti in Stati UE e SEE inclusi nella *white list*), nei titoli medesimi. La percentuale media, applicabile in ciascun semestre solare, è rilevata sulla base degli ultimi due prospetti, semestrali o annuali, redatti entro il semestre solare anteriore alla data di distribuzione dei proventi, di riscatto, cessione o liquidazione delle quote, ovvero, nel caso in cui entro il predetto semestre ne sia stato redatto uno solo sulla base di tale prospetto. A tali fini, la SGR fornirà le indicazioni utili circa la percentuale media applicabile in ciascun semestre solare.

Tra le operazioni di rimborso sono comprese anche quelle realizzate mediante operazioni di passaggio tra fondi (c.d. *switch*).

La ritenuta è altresì applicata nell'ipotesi di trasferimento delle quote a rapporti di custodia, amministrazione o gestione intestati a soggetti diversi dagli intestatari dei rapporti di provenienza, anche nel caso in cui il trasferimento sia avvenuto per successione o donazione.

La ritenuta è applicata a titolo d'acconto sui proventi percepiti nell'esercizio di attività di impresa commerciale e a titolo d'imposta nei confronti di tutti gli altri soggetti, compresi quelli esenti o esclusi dall'imposta sul reddito delle società. La ritenuta non si applica sui proventi spettanti alle imprese di assicurazione e relativi a quote comprese negli attivi posti a copertura delle riserve matematiche dei rami vita. Inoltre, la ritenuta non si applica sui proventi percepiti da soggetti esteri che risiedono, ai fini fiscali, in Paesi che consentono un adeguato scambio di informazioni e da altri organismi di investimento italiani e da forme pensionistiche complementari istituite in Italia.

Non sono soggetti alla predetta tassazione i redditi derivanti dall'investimento nelle quote detenute, nell'ambito dei Piani Individuali di Risparmio a lungo termine (PIR), esclusivamente da persone fisiche residenti nel territorio dello Stato italiano e al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, nei limiti di cui alla legge 11 dicembre 2016 n. 232, alla legge 19 dicembre 2019, n. 157 e alla legge 17 luglio 2020, n. 77.

Regime di tassazione dei partecipanti

A decorrere dal 1° luglio 2014, sui redditi di capitale derivanti dalla partecipazione al Fondo è applicata una ritenuta del 26 per cento. La ritenuta è applicata sull'ammontare dei proventi distribuiti in costanza di partecipazione al Fondo e sull'ammontare dei proventi compresi nella differenza tra il valore di rimborso, di liquidazione o di cessione delle quote e il costo medio ponderato di sottoscrizione o acquisto delle quote medesime, al netto del 51,92 per cento della quota dei proventi riferibili alle obbligazioni e agli altri titoli pubblici italiani ed equiparati, alle obbligazioni emesse dagli Stati esteri inclusi nella *white list* e alle obbligazioni emesse da enti territoriali dei suddetti Stati (al fine di garantire una tassazione dei predetti proventi nella misura del 12,50 per cento). I proventi riferibili ai titoli pubblici italiani e esteri sono determinati in proporzione alla percentuale media dell'attivo investita direttamente, o indirettamente per il tramite di altri organismi di investimento (italiani ed esteri comunitari armonizzati e non armonizzati soggetti a vigilanza istituiti in Stati UE e SEE inclusi nella *white list*), nei titoli medesimi. La percentuale media, applicabile in ciascun semestre solare, è rilevata sulla base degli ultimi due prospetti, semestrali o annuali, redatti entro il semestre solare anteriore alla data di distribuzione dei proventi, di riscatto, cessione o liquidazione delle quote, ovvero, nel caso in cui entro il predetto semestre ne sia stato redatto uno solo sulla base di tale prospetto. A tali fini, la SGR fornirà le indicazioni utili circa la percentuale media applicabile in ciascun semestre solare.

Relativamente alle quote detenute al 30 giugno 2014, sui proventi realizzati in sede di rimborso, cessione o liquidazione delle quote e riferibili a importi maturati alla predetta data si applica la ritenuta nella misura del 20 per cento (in luogo di quella del 26 per cento). In tal caso, la base imponibile dei redditi di capitale è determinata al netto del 37,5 per cento della quota riferibile ai titoli pubblici italiani ed esteri.

Tra le operazioni di rimborso sono comprese anche quelle realizzate mediante operazioni di passaggio tra fondi (c.d. *switch*).

La ritenuta è altresì applicata nell'ipotesi di trasferimento delle quote a rapporti di custodia, amministrazione o gestione intestati a soggetti diversi dagli intestatari dei rapporti di provenienza, anche nel caso in cui il trasferimento sia avvenuto per successione o donazione.

La ritenuta è applicata a titolo d'acconto sui proventi percepiti nell'esercizio di attività di impresa commerciale e a titolo d'imposta nei confronti di tutti gli altri soggetti, compresi quelli esenti o esclusi dall'imposta sul reddito delle società. La ritenuta non si applica sui proventi spettanti alle imprese di assicurazione e relativi a quote comprese negli attivi posti a copertura delle riserve matematiche dei rami vita. Inoltre, la ritenuta non si applica sui proventi percepiti da soggetti esteri che risiedono, ai fini fiscali, in Paesi che consentono un adeguato scambio di informazioni e da altri organismi di investimento italiani e da forme pensionistiche complementari istituite in Italia.

Non sono soggetti alla predetta tassazione i redditi derivanti dall'investimento nelle quote detenute, nell'ambito dei Piani Individuali di Risparmio a lungo termine (PIR) costituiti fino al 31 dicembre 2018 nonché a decorrere dal 01 gennaio 2020, esclusivamente da persone fisiche residenti nel territorio dello Stato italiano e al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, nei limiti di cui alla legge 11 dicembre 2016 n. 232. L'investitore può usufruire dei benefici fiscali riconosciuti dalla legge citata solo se tutti i requisiti previsti dalla stessa sono soddisfatti; in particolare, è necessario che le quote siano detenute, nell'ambito del PIR, per almeno 5 anni.

Nel caso in cui le quote siano detenute da persone fisiche al di fuori dell'esercizio di attività di impresa commerciale, da società semplici e soggetti equiparati, nonché da enti non commerciali, alle perdite derivanti dalla partecipazione al Fondo si applica il regime del risparmio amministrato di cui all'art. 6 del D. Lgs. n. 461 del 1997, che comporta obblighi di certificazione da parte dell'intermediario. È fatta salva la facoltà del Cliente di rinunciare al predetto regime con effetto dalla prima operazione successiva. Nelle ipotesi in cui le quote non siano inserite in un rapporto di custodia, amministrazione o deposito in relazione al quale sia operante il regime del risparmio amministrato, è rilasciata - dalla SGR o dall'intermediario più vicino al sottoscrittore - una certificazione delle minusvalenze realizzate. La certificazione è rilasciata anche in occasione delle operazioni di rimborso, anche parziale, delle quote del fondo. Le perdite riferite ai titoli pubblici italiani ed esteri possono essere portate in deduzione dalle plusvalenze e dagli altri redditi diversi per un importo ridotto del 51,92 per cento del loro ammontare.

Nel caso in cui le quote siano oggetto di donazione o di altro atto di liberalità, l'intero valore delle quote concorre alla formazione dell'imponibile ai fini del calcolo dell'imposta sulle donazioni. Nell'ipotesi in cui le quote siano oggetto di successione ereditaria, non concorre alla formazione della base imponibile ai fini del calcolo del tributo successorio l'importo corrispondente al valore, comprensivo dei relativi frutti maturati e non riscossi, dei titoli del debito pubblico e degli altri titoli emessi o garantiti dallo Stato italiano o ad essi equiparati, e quello corrispondente al valore dei titoli del debito pubblico e degli altri titoli di Stato, garantiti o ad essi equiparati, emessi da Stati appartenenti all'Unione Europea e dagli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio Economico Europeo detenuti dal Fondo alla data di apertura della successione. A tali fini la SGR fornirà le indicazioni utili circa la composizione del patrimonio del Fondo. Il trasferimento a causa di morte delle quote detenute nell'ambito di un PIR non è soggetto all'imposta di successione di cui al decreto legislativo n. 346/1990.

D.1) INFORMAZIONI SULLE MODALITÀ DI SOTTOSCRIZIONE/RIMBORSO

25. MODALITÀ DI SOTTOSCRIZIONE DELLE QUOTE

La sottoscrizione delle quote del Fondo - che può essere effettuata direttamente presso la SGR, per il tramite dei collocatori (in tal caso, per i collocatori che vi consentano, anche mediante conferimento di mandato con rappresentanza, ai sensi dell’art. 1704 del codice civile, contenuto nel relativo contratto di collocamento con il Partecipante, di seguito i “Collocatori Mandatari”) o mediante tecniche di comunicazione a distanza - può avvenire con le seguenti modalità:

- a) **Versamento in unica soluzione (PIC):** l’importo minimo della sottoscrizione è pari a 100,00 Euro per le Classi F1 e R1 e a 1 milione di euro per la Classe F2;
- b) **Adesione ai Piani di Accumulo Dinamici (PAD):** ripartizione nel tempo dell'investimento con cadenza libera, senza predeterminazione della durata temporale massima del piano né del numero minimo o massimo di versamenti. L’importo minimo unitario di ciascuna rata è pari a 50,00 Euro.
- c) **Adesione ai Piani di Accumulo Dinamici (PAD) “G5”:** ripartizione nel tempo dell'investimento con cadenza libera, senza predeterminazione della durata temporale massima del piano né del numero minimo o massimo di versamenti. L’importo minimo unitario di ciascuna rata è pari a 5,00 Euro, salva la facoltà di accettare versamenti per importi inferiori a quelli indicati.
- d) **Abbinamento al Servizio “Switch Programmato”.**

La sottoscrizione con le modalità indicate alle precedenti lettere a) e b) può essere inoltre effettuata, per il tramite dei collocatori che vi aderiscano, secondo lo schema del c.d. “**nominee con integrazione verticale del collocamento**”. In tal caso, il *nominee* agisce in qualità di collocatore primario del Fondo e si avvale, a sua volta, di collocatori secondari dallo stesso nominati. Al collocatore primario e ai collocatori secondari il sottoscrittore conferisce appositi mandati redatti sul modulo di sottoscrizione.

Per una puntuale descrizione delle modalità di sottoscrizione secondo lo schema del c.d. "nominee con integrazione verticale del collocamento", si rinvia all'art. I.2, ("Modalità di sottoscrizione delle quote") del Regolamento di Gestione - Parte C) Modalità di funzionamento.

L’adesione al Fondo avviene: (i) mediante la compilazione e sottoscrizione dell’apposito modulo di sottoscrizione, anche mediante firma elettronica avanzata, ed il versamento di un importo in Euro corrispondente al valore delle quote sottoscritte; (ii) impartendo l’ordine di investimento (nei modi disciplinati dal contratto di collocamento) al Collocatore Mandatario che lo trasmette alla SGR, in nome e per conto del partecipante indicandone tutti i dati anagrafici e dei documenti d’identità. I dati relativi alla sottoscrizione possono essere trasmessi alla SGR tramite flusso informatico.

Il numero delle quote di partecipazione e frazioni millesimali, arrotondate per difetto, da attribuire ad ogni partecipante si determina dividendo l’importo del versamento, al netto degli oneri a carico dei singoli partecipanti, per il valore unitario della quota relativo al giorno di riferimento. Il giorno di riferimento è il Giorno di Valorizzazione Mensile del mese in cui è effettuata la sottoscrizione a condizione che la SGR abbia ricevuto, entro le ore 24:00 del 21° giorno di calendario del medesimo mese notizia certa della sottoscrizione ovvero, se successivi, entro tale termine siano decorsi i giorni di valuta riconosciuti al mezzo di pagamento indicati nel modulo di sottoscrizione. Nel caso di bonifico, il giorno di valuta è quello riconosciuto dalla banca ordinante o quello della banca ricevente. In attesa dell’investimento i corrispettivi versati rimangono depositati in apposito conto corrente acceso presso il depositario e non danno luogo ad alcun riconoscimento di interessi a favore del sottoscrittore. Pertanto, se (i) la richiesta di sottoscrizione delle quote del Fondo perviene alla SGR ovvero, se successiva, la valuta del mezzo di pagamento matura entro il 21° giorno di calendario del mese considerato, la sottoscrizione viene valorizzata al valore della quota calcolato nel Giorno di Valorizzazione Mensile del medesimo mese e il giorno di regolamento sarà il primo giorno successivo; (ii) la richiesta di sottoscrizione delle quote del Fondo perviene alla SGR, ovvero se successiva, la valuta dei mezzi di pagamento matura dal 22° giorno di calendario del mese considerato , la sottoscrizione viene valorizzata al valore della quota calcolato nel Giorno di Valorizzazione Mensile del mese successivo e il giorno di regolamento sarà il primo giorno successivo.

Le quote del fondo non sono state registrate ai sensi dello U.S. Securities Act del 1933, come modificato, e pertanto non possono essere offerte o vendute, direttamente o indirettamente, negli Stati Uniti d'America (incluso qualsiasi territorio o possedimento soggetto alla giurisdizione statunitense), nonché nei riguardi o a beneficio di una qualsiasi "U.S. Person" secondo le definizioni contenute nella Regulation S dello United States Securities Act del 1933 e s.m. e nello United States Investment Company Act del 1940 e s.m. in maniera non conforme a tali provvedimenti. Rientrano nella definizione di "U.S. Person":

- (a) qualsiasi persona fisica residente negli Stati Uniti;*
 - (b) qualsiasi entità o società organizzata o costituita secondo le leggi degli Stati Uniti;*
 - (c) ogni asse patrimoniale il cui curatore o amministratore sia una "U.S. Person";*
 - (d) qualsiasi trust di cui sia trustee una "U.S. Person";*
 - (e) qualsiasi succursale o filiale di un ente non statunitense, stabilito negli Stati Uniti;*
 - (f) qualsiasi non-discretionary account o assimilato (diverso da un asse patrimoniale o da un trust) detenuto da un dealer o altro fiduciario a favore o per conto di una "U.S. Person";*
 - (g) qualsiasi discretionary account o assimilato (diverso da un asse patrimoniale o da un trust) detenuto da un dealer o altro fiduciario organizzato, costituito o (se persona fisica) residente negli Stati Uniti;*
 - (h) qualsiasi entità o società se (i) organizzata o costituita secondo le leggi di qualsiasi giurisdizione non statunitense e (ii) partecipata da una "U.S. Person" principalmente allo scopo di investire in titoli non registrati ai sensi dello U.S. Securities Act del 1933, come modificato, a meno che non sia organizzata o costituita, e posseduta, da accredited investors (come definiti in base alla Rule 501(a) ai sensi dello U.S. Securities Act del 1933, come modificato) che non siano persone fisiche, assi patrimoniali o trusts.*
- Prima della sottoscrizione delle quote, gli investitori sono tenuti a dichiarare in forma scritta di non essere né di agire per conto o a beneficio di una "U.S. Person" secondo la definizione di cui sopra. Gli investitori sono altresì tenuti a comunicare tempestivamente alla SGR la circostanza di essere diventati una "U.S. Person".*

A tal fine la Società di Gestione può:

- respingere la richiesta di emissione o trasferimento di quote da o a tali soggetti;*
- richiedere ai partecipanti al Fondo, in qualunque momento, di fornire per iscritto, sotto la propria responsabilità, ogni informazione ritenuta necessaria per la verifica della sussistenza dei requisiti previsti per la partecipazione al Fondo;*
- procedere al rimborso forzoso di tutte le quote detenute da tali soggetti, decorso un ragionevole periodo di tempo dalla comunicazione alla "U.S. Person" (soggetti che, da soli o congiuntamente ad altri soggetti, risultino essere i titolari effettivi delle quote). Durante tale periodo, il titolare effettivo delle quote può rivolgersi alla SGR per formulare le proprie osservazioni.*

Il rimborso forzoso delle quote è determinato in base al valore unitario corrente, al netto della tassazione eventualmente applicabile.

Per una puntuale descrizione delle modalità di sottoscrizione si rinvia al Regolamento di Gestione - *Parte C) Modalità di funzionamento (artt. I.2, I.3, I.4).*

26. MODALITÀ DI RIMBORSO DELLE QUOTE

Il partecipante ha il diritto di chiedere in qualsiasi momento e di ottenere il rimborso parziale o totale delle quote detenute. Il rimborso verrà processato esclusivamente su base trimestrale ovvero in base al NAV calcolato nei Giorni di Valorizzazione Mensile dei mesi di marzo, giugno, settembre e dicembre di ogni anno (“Giorni di Valorizzazione dei Rimborsi”). Il rimborso delle quote può avvenire in una unica soluzione, parziale o totale, oppure, fatta eccezione per l’operatività in modalità “*nominee* con integrazione verticale del collocamento”, tramite piani programmati di disinvestimento (“Rimborso Programmato”), a condizione che le quote siano immesse nel certificato cumulativo.

Il valore del rimborso è determinato in base al valore unitario delle quote del giorno di Valorizzazione dei Rimborsi di riferimento, a condizione che la SGR abbia ricevuto la richiesta entro le ore 24:00 del 1° giorno di calendario del mese in cui cade tale Giorno di Valorizzazione dei Rimborsi (il “Mese di Valorizzazione”). Pertanto, se la richiesta di rimborso delle quote del Fondo non perviene alla SGR entro le ore 24:00 del 1° giorno di calendario del Mese di Valorizzazione, il valore del rimborso sarà determinato sulla base del valore quota del Giorno di Valorizzazione dei Rimborsi del trimestre successivo.

Tabella esemplificativa:

Trimestre di riferimento	Data di ricezione della richiesta di rimborso	Giorno di riferimento <i>(il giorno di valutazione che cade almeno nei 30 giorni successivi alla richiesta)</i>	Data di valorizzazione delle quote del Fondo
Gennaio-Marzo	Tra il 01 gennaio e il 01 marzo (i.e. almeno 30 giorni prima della Data di Valorizzazione dei Rimborsi del trimestre di riferimento)	31 marzo	31 marzo (Data NAV del trimestre di riferimento)
Gennaio-Marzo	Dal 2 marzo (oltre il 30° gg prima della Data di Valorizzazione dei Rimborsi del trimestre di riferimento)	30 giugno	30 giugno (Data nav del trimestre successivo)

Per una puntuale descrizione delle modalità di richiesta, dei termini di valorizzazione e di effettuazione del rimborso nonché per i rimborsi connessi all’operatività in nominee si rinvia all’art. VI, del Regolamento di Gestione - Parte C) Modalità di funzionamento.

Alle operazioni di rimborso si applicano gli oneri previsti nel precedente paragrafo 22.1.

27. MODALITÀ DI EFFETTUAZIONE DELLE OPERAZIONI SUCCESSIVE ALLA PRIMA SOTTOSCRIZIONE

Il partecipante può effettuare versamenti successivi e operazioni di passaggio tra Classi del medesimo Fondo (c.d. *switch*). Tale facoltà vale anche nei confronti di FIA istituiti successivamente alla prima sottoscrizione purché sia stato preventivamente consegnato al sottoscrittore il KID. Alle operazioni successive o di passaggio tra Classi si applicano gli oneri previsti nel precedente paragrafo 22.1.

Ai sensi dell’art. 30, comma 6, del Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, l’efficacia dei contratti conclusi fuori sede è sospesa per la durata di sette giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione da parte dell’investitore. In tal caso, l’esecuzione della sottoscrizione avverrà una volta trascorso il periodo di sospensiva di sette giorni. Entro tale termine l’investitore può comunicare il proprio recesso senza spese né corrispettivo alla SGR, ai soggetti incaricati della distribuzione o ai Consulenti Finanziari abilitati all’offerta fuori sede.

La sospensiva di sette giorni non si applica alle sottoscrizioni effettuate presso la sede della SGR, la sede o le dipendenze del soggetto incaricato della distribuzione, e non riguarda altresì le successive sottoscrizioni delle quote del Fondo commercializzato in Italia, e riportato nel Prospetto (o ivi successivamente inseriti), a

condizione che al partecipante sia stato preventivamente fornito il KID aggiornato o il Prospetto aggiornato con l'informativa relativa al fondo oggetto della sottoscrizione.

Il sottoscrittore che abbia disposto l'immissione delle quote nel certificato cumulativo, fatta eccezione per l'operatività in modalità "*nominee* con integrazione verticale del collocamento", ha la facoltà di impartire istruzioni alla SGR per realizzare operazioni di passaggio tra Classi in modo continuativo e programmato (c.d. "*Switch* Programmato").

Per la puntuale descrizione delle modalità e dei termini di esecuzione di tali operazioni si rinvia al Regolamento di Gestione.

28. PROCEDURE DI SOTTOSCRIZIONE, RIMBORSO E CONVERSIONE (cd. *switch*)

La sottoscrizione delle quote del Fondo, ivi compresi i versamenti successivi, le operazioni di passaggio tra Classi, le richieste di rimborso e di rimborso programmato possono essere effettuate direttamente dal sottoscrittore mediante tecniche di comunicazione a distanza (Internet), nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti. A tal fine, la SGR e/o i soggetti distributori può attivare servizi "on line" che, previa identificazione del sottoscrittore e rilascio di password o codice identificativo, consentano allo stesso, nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti, di impartire richieste via Internet, in condizioni di piena consapevolezza.

Gli investimenti successivi, le operazioni di passaggio tra Classi e le richieste di rimborso di quote immesse nel certificato cumulativo possono essere effettuati - oltre che mediante Internet - tramite il servizio di banca telefonica. La descrizione delle specifiche procedure da seguire è riportata nei siti operativi. Nei medesimi siti operativi sono riportate le informazioni che devono essere fornite al consumatore prima della conclusione del contratto, ai sensi dell'art. 67-*undicies* del D.Lgs. 6 settembre 2005 n. 206 e successive modifiche ("Codice del Consumo").

I soggetti che hanno attivato servizi "on line" per effettuare le operazioni di acquisto mediante tecniche di comunicazione a distanza sono indicati al paragrafo 4, della Sez. A del presente Prospetto. Restano fermi tutti gli obblighi a carico dei soggetti incaricati del collocamento previsti dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari.

La sospensiva di sette giorni non si applica alle sottoscrizioni e agli investimenti successivi effettuati mediante tecniche di comunicazione a distanza (Internet).

I soli mezzi di pagamento utilizzabili nel caso di sottoscrizione e/o di operazioni successive mediante tecniche di comunicazione a distanza sono, rispettivamente, il bonifico bancario, l'autorizzazione permanente di addebito (SDD finanziario).

L'utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza non grava sui tempi di esecuzione delle operazioni di investimento/disinvestimento ai fini della valorizzazione delle quote emesse. In ogni caso, le richieste inoltrate in un giorno non lavorativo, si considerano pervenute il primo giorno lavorativo successivo.

L'utilizzo del collocamento via Internet non comporta variazione degli oneri indicati nel presente Prospetto.

La SGR si avvale di procedure di controllo delle modalità di sottoscrizione, rimborso e conversione delle quote, al fine di assicurare la tutela degli interessi dei partecipanti al Fondo e scoraggiare pratiche abusive.

A fronte di ogni investimento/disinvestimento, la SGR (ovvero il *nominee*) invia al sottoscrittore una lettera di conferma, per i cui contenuti, si rinvia al Regolamento di Gestione del fondo. In caso di investimento effettuato tramite Internet, la SGR può inviare all'investitore conferma dell'operazione in forma elettronica, tramite e-mail in alternativa a quella scritta, conservandone evidenza.

E) INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

29. VALORIZZAZIONE DELL'INVESTIMENTO

Il valore unitario della quota è pubblicato con cadenza mensile sul sito internet della SGR **www.acomea.it**, con indicazione della relativa data di riferimento.

Per ulteriori informazioni si rinvia alla Parte A) Scheda Identificativa e all'art. V - Parte C) Modalità di Funzionamento del Regolamento di Gestione.

30. INFORMATIVA AI PARTECIPANTI

La SGR (ovvero il *nominee*) invia annualmente ai partecipanti le informazioni relative ai dati periodici di rischio/rendimento del Fondo nonché ai costi sostenuti dal Fondo riportati nella Parte II del Prospetto e nel KID.

In alternativa tali informazioni possono essere inviate tramite mezzi elettronici laddove l'investitore abbia acconsentito preventivamente a tale forma di comunicazione.

31. ULTERIORE INFORMATIVA DISPONIBILE PER GLI INVESTITORI

La SGR fornisce gratuitamente agli investitori che ne facciano richiesta i seguenti documenti:

- a) Prospetto;
- b) ultima versione del KID;
- c) Regolamento di Gestione (qualora non sia allegato al presente Prospetto);
- d) ultimi documenti contabili redatti (Relazione annuale e semestrale, se successiva);
- e) documento di illustrazione dei servizi/prodotti abbinati alla sottoscrizione del Fondo.

Tali documenti sono altresì reperibili tramite il sito Internet della SGR www.acomea.it.

Tale documentazione dovrà essere richiesta per iscritto, alla AcomeA SGR S.p.A., Largo G. Donegani 2 - 20121 Milano, che ne curerà l'invio a stretto giro di posta e comunque non oltre 30 giorni all'indirizzo indicato dal richiedente. In alternativa, la medesima richiesta potrà essere inviata tramite e-mail al seguente indirizzo: info@acomea.it.

I documenti contabili del Fondo sono altresì disponibili presso il Depositario.

Nei casi previsti dalla normativa vigente, il partecipante può anche richiedere la situazione riassuntiva delle quote detenute.

DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ

Il gestore **AcomeA SGR S.p.A.** si assume la responsabilità della veridicità e della completezza delle informazioni contenute nel presente Prospetto, nonché della loro coerenza e comprensibilità.

AcomeA SGR S.p.A.

Il Rappresentante legale
dott. Giordano Martinelli

PARTE II DEL PROSPETTO

ILLUSTRAZIONE DEI DATI PERIODICI DI RISCHIO-RENDIMENTO E COSTI DEL FONDO

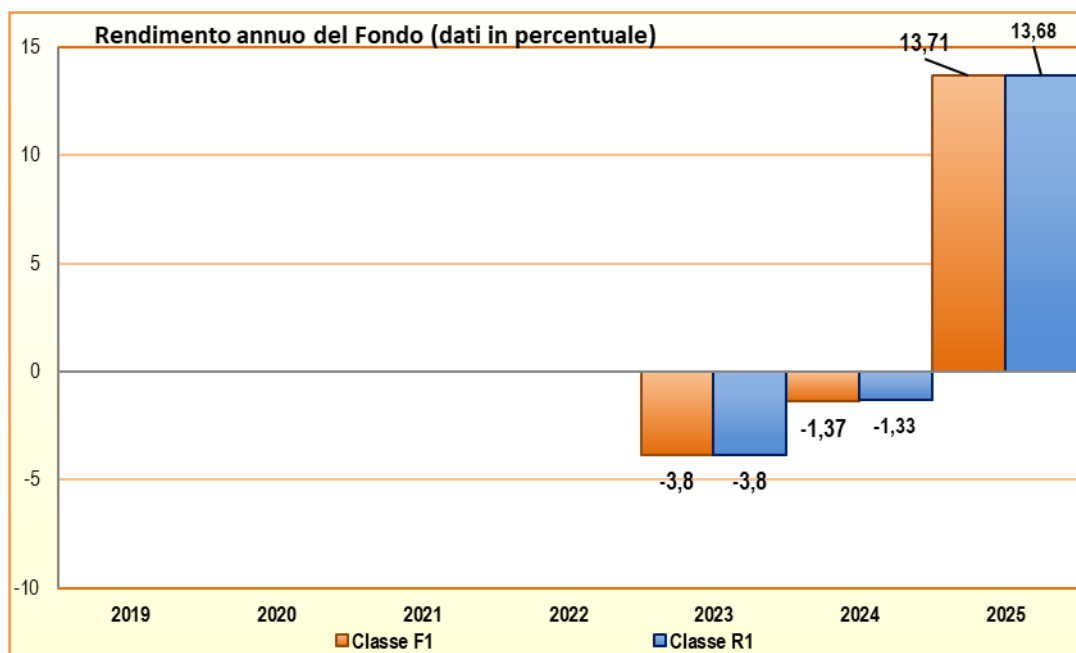
**FIA aperto non riservato
denominato
AcomeA Italian Gems
("Fondo" o "FIA")**

*Data di deposito in Consob della Parte II: **31 agosto 2026***

*Data di validità della Parte II: **2 settembre 2026***

ACOMEA ITALIAN GEMS

DATI PERIODICI DI RISCHIO- RENDIMENTO DEL FONDO



Il Fondo è operativo dal 24 novembre 2022.

La misura di rischio è rappresentata dalla volatilità (*standard deviation* annualizzata dei rendimenti giornalieri del sottostante), il cui valore *ex-ante* è pari a 20% e quello *ex-post*, riferito all'anno solare 2025, è pari a 8,37%.

I dati di rendimento del fondo non includono i costi di sottoscrizione (né gli eventuali costi di rimborso) a carico dell'investitore. La tassazione è a carico dell'investitore.

I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri

Classe di quote	Valuta	Inizio collocamento	Patrimonio netto al 30 dicembre 2025	Valore quota al 30 dicembre 2025
Classe F1	Euro	24 novembre 2022	3,176 mln Euro	5,392
Classe F2	Euro	24 novembre 2022	0,00 mln Euro	5,00
Classe R1	Euro	24 novembre 2022	5,402 mln Euro	5,393

QUOTA-PARTE PERCEPITA IN MEDIA DAI COLLOCATORI NEL 2025

con riferimento ai costi di cui ai paragrafi 22.1 e 22.2 della Parte I del Prospetto nell'ultimo anno solare

	Classe F1	Classe F2	Classe R1
Commissione di sottoscrizione	100%	n.a.	100%
Commissione di rimborso	100%	n.a.	100%
Oneri per adesione ai "Servizi"	0,00%	n.a.	0,00%
Commissione di gestione	53,00%	0,00%	33,00%

COSTI E SPESE SOSTENUTI DAL FONDO

	Classe F1	Classe F2	Classe R1
Spese correnti prelevate dal Fondo in un anno	2,46%	n.d.	2,44%
Costi di transazione	0,37%	n.d.	0,37%
Commissioni legate al rendimento	0,38%	n.d.	0,39%

Le spese correnti si basano sui costi dell'esercizio precedente chiuso al 30 dicembre 2025.

L'importo delle spese correnti può variare da un esercizio all'altro. La relazione annuale dell'OICR per ciascun esercizio includerà il dettaglio esatto delle spese sostenute. Le spese correnti inoltre includono il TER degli OICR sottostanti nell'ipotesi in cui il Fondo investa una quota sostanziale del totale attivo in OICR. L'importo di tali spese può variare da un esercizio all'altro e non include le commissioni legate al rendimento.

La quantificazione degli oneri fornita non tiene conto dei costi di negoziazione che hanno gravato sul patrimonio del Fondo. Inoltre, la quantificazione degli oneri fornita non tiene conto di quelli gravanti direttamente sul sottoscrittore, da pagare al momento della sottoscrizione o del rimborso (si rinvia alla Parte I, sez. C, par. 22). Ulteriori informazioni sui costi sostenuti dal Fondo nell'ultimo anno sono reperibili nella Nota Integrativa della Relazione annuale del Fondo (Parte C) Sez. IV).

Per quanto concerne il profilo di rischio assunto nell'anno e i sistemi di gestione del rischio utilizzati nonché l'importo totale della leva finanziaria utilizzata, si rinvia alla Parte I Relazione annuale del Fondo. Le informazioni di natura quantitativa illustrano la situazione alla fine del periodo di riferimento. Per quanto concerne la percentuale di attività del fondo oggetto di disposizioni speciali a causa della loro natura illiquida, si rinvia alla Relazione annuale del Fondo.

GLOSSARIO DEI TERMINI TECNICI UTILIZZATI NEL PROSPETTO

Benchmark: Portafoglio di strumenti finanziari tipicamente determinato da soggetti terzi e valorizzato a valore di mercato, adottato come parametro di riferimento oggettivo per la definizione delle linee guida della politica di investimento di alcune tipologie di Fondi/Comparti.

Capitale investito: Parte dell'importo versato che viene effettivamente investita dal gestore in quote dei Fondi/comparti. Esso è determinato come differenza tra il *Capitale Nominale* e le commissioni di sottoscrizione, nonché, ove presenti, gli altri costi applicati al momento del versamento.

Capitale nominale: Importo versato per la sottoscrizione di quote dei Fondi/comparti.

Categoria: La categoria del fondo/comparto è un attributo dello stesso volto a fornire un'indicazione sintetica della sua politica di investimento.

Classe: Articolazione di un fondo/comparto in relazione alla politica commissionale adottata e ad ulteriori caratteristiche distintive.

Commissioni di gestione: Compensi pagati al gestore mediante addebito diretto sul patrimonio del fondo/comparto per remunerare l'attività di gestione in senso stretto. Sono calcolati quotidianamente sul patrimonio netto del fondo/comparto e prelevati ad intervalli più ampi (mensili, trimestrali, ecc.). In genere, sono espressi su base annua.

Commissioni di incentivo (o di performance): Commissioni riconosciute al gestore del fondo/comparto per aver raggiunto determinati obiettivi di rendimento in un certo periodo di tempo. In alternativa possono essere calcolate sull'incremento di valore della quota del fondo/comparto in un determinato intervallo temporale. Nei Fondi/comparti con gestione "a benchmark" sono tipicamente calcolate in termini percentuali sulla differenza tra il rendimento del fondo/comparto e quello del benchmark.

Commissioni di sottoscrizione: Commissioni pagate dall'investitore a fronte dell'acquisto di quote di un fondo/comparto.

Comparto: Strutturazione di un fondo in una pluralità di patrimoni autonomi caratterizzati da una diversa politica di investimento e da un differente profilo di rischio.

Conversione (c.d. Switch): Operazione con cui il sottoscrittore effettua il disinvestimento di quote dei fondi/comparti sottoscritti e il contestuale reinvestimento del controvalore ricevuto in quote di altri Fondi/comparti.

Depositario: Soggetto preposto alla custodia degli strumenti finanziari ad esso affidati e alla verifica della proprietà nonché alla tenuta delle registrazioni degli altri beni. Se non sono affidati a soggetti diversi, detiene altresì le disponibilità liquide degli OICR. Il depositario, nell'esercizio delle proprie funzioni: a) accerta la legittimità delle operazioni di vendita, emissione, riacquisto, rimborso e annullamento delle quote del fondo, nonché la destinazione dei redditi dell'OICR; b) accerta la correttezza del calcolo del valore delle parti dell'OICR o, su incarico del gestore, provvede esso stesso a tale calcolo; c) accerta che nelle operazioni relative all'OICR la controprestazione sia rimessa nei termini d'uso; d) esegue le istruzioni del gestore se non sono contrarie alla legge, al regolamento o alle prescrizioni degli organi di vigilanza; e) monitora i flussi di liquidità dell'OICR, nel caso in cui la liquidità non sia affidata al medesimo.

Destinazione dei proventi: Politica di destinazione dei proventi in relazione alla loro redistribuzione agli investitori ovvero alla loro accumulazione mediante reinvestimento nella gestione medesima.

Duration: Scadenza media dei pagamenti di un titolo obbligazionario. Essa è generalmente espressa in anni e corrisponde alla media ponderata delle date di corresponsione dei flussi di cassa (c.d. *cash flows*) da parte del titolo, ove i pesi assegnati a ciascuna data sono pari al valore attuale dei flussi di cassa ad essa corrispondenti (le varie cedole e, per la data di scadenza, anche il capitale). È una misura approssimativa della sensibilità del prezzo di un titolo obbligazionario a variazioni nei tassi di interesse.

Exchange Traded Funds (ETF): un OICR di cui almeno una categoria di quote o azioni viene negoziata per tutto il giorno su almeno un mercato regolamentato oppure un sistema multilaterale di negoziazione con almeno un *market maker* che si adoperi per garantire che il valore di borsa delle sue quote o azioni non vari significativamente rispetto al suo valore complessivo netto (NAV) e, eventualmente, rispetto al suo NAV indicativo.

Fondo comune di investimento: Patrimonio autonomo suddiviso in quote di pertinenza di una pluralità di sottoscrittori e gestito in monte.

Fondo aperto: Fondo comune di investimento caratterizzato dalla variabilità del patrimonio gestito connessa al flusso delle domande di nuove sottoscrizioni e di rimborsi rispetto al numero di quote in circolazione. I partecipanti hanno il diritto di chiedere il rimborso delle quote o azioni a valere sul patrimonio dello stesso, secondo le modalità e con la frequenza previste dal regolamento.

Fondo indicizzato: Fondo/comparto la cui strategia è replicare o riprodurre l'andamento di un indice o di indici, per esempio attraverso la replica fisica o sintetica.

Gestore delegato: Intermediario abilitato a prestare servizi di gestione di patrimoni, il quale gestisce, anche parzialmente, il patrimonio di un OICR sulla base di una specifica delega ricevuta dalla Società di gestione del risparmio in ottemperanza ai criteri definiti nella delega stessa.

Modulo di sottoscrizione: Modulo sottoscritto dall'investitore con il quale egli aderisce al fondo/comparto – acquistando un certo numero delle sue quote – in base alle caratteristiche e alle condizioni indicate nel Modulo stesso.

Organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR): Il Fondo comuni di investimento e le Sicav.

OICR collegati: Sono considerati "collegati" gli OICR promossi o gestiti dalla stessa SGR.

Piano di accumulo (PAC): Modalità di sottoscrizione delle quote di un fondo/comparto mediante adesione ai piani di risparmio che consentono al sottoscrittore di ripartire nel tempo l'investimento nel fondo/comparto effettuando più versamenti successivi.

Piano di Investimento di Capitale (PIC): Modalità di investimento in fondi/comparti realizzata mediante un unico versamento.

Prime broker: l'ente creditizio, l'impresa di investimento regolamentata o qualsiasi altro soggetto sottoposto a regolamentazione e vigilanza prudenziale che offra servizi di investimento a investitori professionali principalmente per finanziare o eseguire transazioni in strumenti finanziari in contropartita e che possa altresì fornire altri servizi quali compensazione e regolamento delle operazioni, servizi di custodia, prestito titoli, tecnologia personalizzata e strutture di supporto operativo.

Quota: Unità di misura di un fondo/comparto comune di investimento. Rappresenta la "quota parte" in cui è suddiviso il patrimonio del fondo. Quando si sottoscrive un fondo si acquista un certo numero di quote (tutte aventi uguale valore unitario) ad un determinato prezzo.

Regolamento di gestione del fondo (o regolamento del fondo): Documento che completa le informazioni contenute nel Prospetto di un fondo/comparto. Il regolamento di un fondo/comparto deve essere approvato dalla Banca d'Italia e contiene l'insieme di norme che definiscono le modalità di funzionamento di un fondo ed i compiti dei vari soggetti coinvolti, e regolano i rapporti con i sottoscrittori.

Replica sintetica di un indice: la modalità di replica realizzata attraverso l'utilizzo di uno strumento derivato (tipicamente un *total return swap*).

Replica fisica di un indice: la modalità di replica realizzata attraverso l'acquisto di tutti i titoli inclusi nell'indice in proporzione pari ai pesi che essi hanno nell'indice o attraverso l'acquisto di un campione di titoli scelto in modo da creare un portafoglio sufficientemente simile a quello dell'indice ma con un numero di componenti inferiore che ottimizza perciò i costi di transazione.

Società di gestione: Società autorizzata alla gestione collettiva del risparmio nonché ad altre attività disciplinate dalla normativa vigente ed iscritta ad apposito albo tenuto dalla Banca d'Italia ovvero la società di gestione armonizzata abilitata a prestare in Italia il servizio di gestione collettiva del risparmio e iscritta in un apposito elenco allegato all'albo tenuto dalla Banca d'Italia.

Società di investimento a capitale variabile (in breve Sicav): Società per azioni la cui costituzione è subordinata alla preventiva autorizzazione della Banca d'Italia e il cui statuto prevede quale oggetto sociale esclusivo l'investimento collettivo del patrimonio raccolto tramite offerta al pubblico delle proprie azioni. Può svolgere altre attività in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente. Le azioni rappresentano pertanto la quota-parte in cui è suddiviso il patrimonio.

Statuto della Sicav: Documento che completa le informazioni contenute nel Prospetto. Lo Statuto della Sicav deve essere approvato dalla Banca d'Italia e contiene tra l'altro l'insieme di norme che definiscono le modalità di funzionamento della Sicav ed i compiti dei vari soggetti coinvolti, e regolano i rapporti con i sottoscrittori.

Swap a rendimento totale (total return swap): il Total Return Swap è uno strumento finanziario derivato OTC in base al quale un soggetto cede ad un altro soggetto il rischio e rendimento di un sottostante (*reference assets*), a fronte di un flusso che viene pagato a determinate scadenze. Il flusso monetario periodico è in genere collegato ad un indicatore di mercato sommato ad uno *spread*.

Tipologia di gestione di fondo/comparto: La tipologia di gestione del fondo/comparto dipende dalla politica di investimento che lo/la caratterizza. Essa si distingue tra cinque tipologie di gestione tra loro alternative: la tipologia di gestione "*market fund*" deve essere utilizzata per i Fondi/comparti la cui politica di investimento è legata al profilo di rischio-rendimento di un predefinito segmento del mercato dei capitali; le tipologie di gestione "*absolute return*", "*total return*" e "*life cycle*" devono essere utilizzate per fondi/comparti la cui politica di investimento presenta un'ampia libertà di selezione degli strumenti finanziari e/o dei mercati, subordinatamente ad un obiettivo in termini di profilo di rischio ("*absolute return*") o di rendimento ("*total return*" e "*life cycle*"); la tipologia di gestione "*structured fund*" ("fondi strutturati") deve essere utilizzata per il Fondo che forniscono agli investitori, a certe date prestabilite, rendimenti basati su un algoritmo e legati al rendimento, all'evoluzione del prezzo o ad altre condizioni di attività finanziarie, indici o portafogli di riferimento.

Tracking Error: la volatilità della differenza tra il rendimento del fondo/comparto indicizzato e il rendimento dell'indice o degli indici replicati.

UCITS ETF: un ETF armonizzato alla direttiva 2009/65/CE.

Valore del patrimonio netto: Il valore del patrimonio netto, anche definito *NAV (Net Asset Value)*, rappresenta la valorizzazione di tutte le attività finanziarie oggetto di investimento da parte del fondo/comparto, al netto delle passività gravanti sullo stesso, ad una certa data di riferimento.

Valore della quota/azione: Il valore unitario della quota/azione di un fondo/comparto, anche definito *unit Net Asset Value (uNAV)*, è determinato dividendo il valore del patrimonio netto del fondo/comparto (NAV) per il numero delle quote/azioni in circolazione alla data di riferimento della valorizzazione.

NAV indicativo: Una misura del valore infragiornaliero del NAV di un UCITS ETF in base alle informazioni più aggiornate. Il NAV indicativo non è il valore al quale gli investitori sul mercato secondario acquistano e vendono le loro quote o azioni.

Allegato I

Informativa precontrattuale per i prodotti finanziari di cui all'articolo 8, paragrafi 1, 2 e 2 bis, del regolamento (UE) 2019/2088 ("SFDR") e all'articolo 6, primo comma, del regolamento (UE) 2020/852

Denominazione del Fondo: Acomea Italian Gems
Codice LEI (Legal Entity Identifier)/ISIN: 549300GLLJCJPL8HO019
Società di Gestione del Risparmio: AcomeA SGR S.p.A. (la "SGR")

Caratteristiche ambientali e/o sociali

Questo prodotto finanziario ha un obiettivo di investimento sostenibile?



Yes



No



Effettuerà un minimo di **investimenti sostenibili con un obiettivo ambientale:** ____%



in attività economiche considerate ecosostenibili conformemente alla tassonomia dell'UE



in attività economiche che non sono considerate ecosostenibili conformemente alla tassonomia dell'UE



Effettuerà un minimo di **investimenti sostenibili con un obiettivo sociale:** ____%



Promuove caratteristiche ambientali/sociali (A/S) e, pur non avendo come obiettivo un investimento sostenibile, avrà una quota minima del (lo) ____% di investimenti sostenibili



con un obiettivo ambientale in attività economiche considerate ecosostenibili conformemente alla tassonomia dell'UE



con un obiettivo ambientale in attività economiche che non sono considerate ecosostenibili conformemente alla tassonomia dell'UE



con un obiettivo sociale



Promuove caratteristiche A/S, ma non effettuerà alcun investimento sostenibile

Si intende per **investimento sostenibile** un investimento in attività economica che contribuisce a un obiettivo ambientale o sociale, purché tale investimento non arrechi un danno significativo a nessun obiettivo ambientale o sociale e l'impresa beneficiaria degli investimenti segua pratiche di buona governance.

La **Tassonomia dell'UE** è un Sistema di classificazione istituito dal regolamento (UE) 2020/852, che stabilisce un elenco di **attività economiche ecosostenibili**. Tale regolamento non stabilisce un elenco di attività economiche socialmente sostenibili. Gli investimenti sostenibili con un obiettivo ambientale potrebbero essere allineati o no alla tassonomia.



Quali caratteristiche ambientali e/o sociali sono promosse da questo prodotto finanziario?

Il fondo AcomeA Italian Gems (di seguito il "**Fondo**") promuove le seguenti caratteristiche ambientali e sociali:

- Ambientali:
 Gestione efficace dei rifiuti
 Gestione efficiente delle risorse energetiche
 Riduzione delle emissioni di carbonio
- Sociali:
 Gestione virtuosa dei dipendenti
 Gestione responsabile della produzione
 Integrazione con il territorio
 Capacità di selezione dei fornitori da un punto di vista sostenibile

Non è stato designato un benchmark al fine di soddisfare le caratteristiche ambientali e sociali promosse dal Fondo.

Gli investimenti sottostanti il presente prodotto finanziario non tengono conto dei criteri dell'UE per le attività economiche ecosostenibili.

I principali effetti negativi sono gli effetti negativi più significativi delle decisioni di investimento sui fattori di sostenibilità relativi a problematiche ambientali, sociali e concernenti il personale, il rispetto dei diritti umani e le questioni relative alla lotta alla corruzione attiva e passiva.

Quali indicatori di sostenibilità si utilizzano per misurare il rispetto di ciascuna delle caratteristiche ambientali o sociali promosse dal prodotto finanziario ?

Al fine di misurare il raggiungimento di ciascuna caratteristica ambientale e sociale promossa dal Fondo, la SGR ha individuato internamente una serie di indicatori che saranno utilizzati ai fini della valutazione e del monitoraggio degli investimenti del Fondo per ciascuna caratteristica promossa:

Ambientali (indicatori sul clima e l'ambiente)

- Gestione efficace dei rifiuti: porzione di rifiuti tossici prodotti;
- Gestione efficiente delle risorse energetiche: quota di consumo e produzione di energie rinnovabili, intensità di consumo di energia per settori ad alto impatto climatico, attività che hanno un impatto negativo su aree sensibili per biodiversità, emissioni in acqua, porzioni di rifiuti tossici prodotti;
- Riduzione delle emissioni di carbonio: misurazione delle emissioni GHG, impronta di carbonio, intensità di gas serra delle aziende investite, esposizione al settore dei combustibili fossili.

Sociali (indicatori sociali e sui dipendenti, rispetto dei diritti umani e anti-corruzione)

- Temi sociali e del lavoro:
 - violazione dei Principi del Global Compact e delle linee guida dell'OCSE per le imprese multinazionali;
 - assenza di processi di monitoraggio e di adeguatezza con i principi del Global Compact e le linee guida OCSE per le imprese multinazionali;
 - divario salariale di genere delle aziende investite;
 - diversità di genere in Consiglio di Amministrazione;
 - esposizione ad armi controverse (mine antiuomo, bombe a grappolo, armi chimiche e biologiche).

Inoltre, la SGR utilizza un framework di limiti ESG nella valutazione e del monitoraggio dei singoli investimenti del Fondo. In particolare, la valutazione è effettuata in ottica "ex ante" (attraverso controlli di tipo bloccante, integrati nel sistema di front office) e, nel continuo, attraverso attività di monitoraggio.

Il Fondo dovrà, in particolare, rispettare i seguenti limiti (applicabile agli emittenti corporate):

- score di governance "G" pari ad almeno 0,5 (scala valutativa da 0 a 1), secondo il rating fornito dal provider Refinitiv, a valere per l'intero portafoglio;
- score minimo dato dalla somma dei singoli pillar "E", "S" e "G" pari ad almeno 1,5, secondo lo scoring fornito dal provider Refinitiv.

In caso di mancata copertura è elaborato un rating proprietario (c.d. sistema di scorecard) approvato dall'organo di governance interno dedicato.

Le Scorecard sono, altresì, tenute in considerazione anche nel caso in cui il controllo del rating restituisca un valore inferiore rispetto ai limiti di cui sopra e si ritenga che lo strumento finanziario oggetto di potenziale investimento sia idoneo in termini ESG. In tali casi deve essere fornita adeguata evidenza della Scorecard e delle ulteriori/diverse informazioni raccolte sull'emittente (attraverso altra fonte ufficiale ovvero Bloomberg) al fine di procedere ad una richiesta formale all'organo di governance competente e alla Funzione Risk Management (per gli ambiti di rispettiva competenza).

La SGR verifica, altresì, che non siano effettuati investimenti in strumenti compresi in liste di esclusione ai sensi della Legge n. 220/2021 e in liste di esclusione in materia di restrizioni finanziarie e commerciali (tale verifica avviene attraverso le informazioni e i dati forniti dal provider FactSet).

Le informazioni relative alla misura in cui le caratteristiche ambientali e sociali sono conseguite saranno rese note, tra l'altro, nelle relazioni periodiche di cui all'art. 11, paragrafo 2, della SFDR.

— — —



Questo prodotto finanziario prende in considerazione i principali effetti negativi sui fattori di sostenibilità?

☐ Sì, _____

☒ No

Con riferimento all'art. 7 della SFDR, la SGR, alla data di validità della Parte I del Prospetto, non considera gli effetti negativi delle decisioni di investimento sui fattori di sostenibilità, data la difficoltà attualmente riscontrata nel reperimento dei dati che ne consentano la relativa valutazione.

Qual è la strategia di investimento seguita da questo prodotto finanziario?

Il Fondo è un fondo di investimento alternativo (FIA) aperto, non riservato, PIR compliant, di tipo azionario che investe prevalentemente in piccole e medie imprese italiane con una quota massima di strumenti non quotati del 20%. Lo stile di gestione è di tipo value-contrarian e predilige la selezione di società ritenute a forte sconto sul valore intrinseco, desunto da *ratios* finanziari e analisi sulla qualità, la crescita, la posizione competitiva nel settore e l'efficacia del management. Il processo di selezione degli emittenti degli strumenti finanziari oggetto di investimento prevede inoltre una politica di esclusione settoriale.

In particolare, il Fondo non potrà investire in emittenti che producono armi non convenzionali (mine antiuomo, bombe a grappolo, armi nucleari, chimiche e batteriologiche) di cui alla Legge n.220/21 del 9 dicembre 2021 (come descritto nella policy ESG pubblicata sul sito della Società). Il monitoraggio degli emittenti da escludere viene effettuato sui dati forniti dal provider esterno di cui si avvale la SGR (FactSet). Tale provider consente, inoltre, di evidenziare eventuali emittenti oggetto di restrizioni finanziarie e commerciali non eligibili ai fini degli investimenti.

Il Fondo deve, inoltre, rispettare i seguenti limiti (applicabile agli emittenti corporate):

- score di governance "G" pari ad almeno 0,5 (scala valutativa da 0 a 1), secondo il rating fornito dal provider Refinitiv, a valere per l'intero portafoglio;
- score minimo dato dalla somma dei singoli pillar "E", "S" e "G" pari ad almeno 1,5, secondo lo scoring fornito dal provider Refinitiv.

La strategia di investimento guida le decisioni di investimento sulla base di fattori quali gli obiettivi di investimento e la tolleranza al rischio.

Il Comitato ESG monitora periodicamente questi limiti, sollecitando adeguati interventi in caso di violazione.

La SGR avvia un dialogo (*engagement*) con le società in cui investe il fondo allo scopo di avviare un cambiamento che protegga e aumenti il valore degli investimenti di cui è responsabile.

Il processo di *engagement*, oltre al dialogo costante con i singoli emittenti, prevede anche l'esercizio del diritto di voto in assemblea, nei termini che seguono:

- nelle società in cui si è iniziato un percorso virtuoso di dialogo (che si vuole incoraggiare a proseguire) in merito ai temi della sostenibilità;
- nelle società nelle quali non si è riuscito ad avviare un dialogo sulla sostenibilità, per votare contro alcune mozioni significative e segnalare in questo modo la necessità di un cambiamento.

La SGR si confronta trimestralmente con il Comitato ESG (la cui composizione e funzioni sono definite nella Politica ESG, disponibile sul sito internet della SGR) sui risultati raggiunti in relazione alle attività di partecipazione attiva (*voting* e *engagement*) e sugli step successivi che vorrà porre in essere. Degli esiti di tali incontri si terrà conto in occasione del monitoraggio mensile delle opportunità e dei rischi ESG.

Qualora l'emittente non reagisca in maniera positiva, o non rispetti gli impegni assunti, il Comitato ESG dell'SGR valuta quali azioni intraprendere in ottica di *escalation* che può evolvere fino all'estromissione dell'emittente dal portafoglio del Fondo.

Con cadenza annuale è condotta una valutazione dell'impatto sulla sostenibilità del Fondo e prodotto lo specifico report da pubblicare sul sito internet ed inviare a tutti i clienti sottoscrittori.

Le prassi di buona governance comprendono strutture di gestione solide, relazioni con il personale, remunerazione del personale e rispetto degli obblighi fiscali.

● **Quali sono gli elementi vincolanti della strategia di investimento usata per selezionare gli investimenti al fine di rispettare ciascuna delle caratteristiche ambientali o sociali promosse da questo prodotto finanziario?**

La strategia d'investimento del Fondo è caratterizzata dai seguenti tre elementi vincolanti (sopra descritti nel dettaglio):

- esclusione di emittenti che producono armi non convenzionali (mine antiuomo, bombe a grappolo, armi nucleari, chimiche e batteriologiche) o oggetto di restrizioni economiche o finanziarie;
- score di governance "G" pari ad almeno 0,5 (scala valutativa da 0 a 1), secondo il rating fornito dal provider Refinitiv, a valere per l'intero portafoglio;
- score minimo dato dalla somma dei singoli pillar "E", "S" e "G" pari ad almeno 1,5, secondo lo scoring fornito dal provider Refinitiv;
- *engagement* con gli emittenti in portafoglio del Fondo al fine di migliorare il loro impatto in relazione alle caratteristiche ambientali e sociali perseguite dal Fondo.

● **Qual è la politica per la valutazione delle prassi di buona governance delle imprese beneficiarie degli investimenti?**

La SGR, come descritto nella Policy ESG, valuterà le pratiche di *buona governance* degli emittenti in cui il Fondo investe tramite il calcolo di uno *score* che l'SGR redige in fase di investimento nell'emittente.

Lo score assegnato allo specifico tema della governance è compreso tra 0 (peggiore), e 1 (migliore). Il Fondo investirà esclusivamente negli emittenti che abbiano conseguito uno score almeno pari o superiore a 0,5. Per l'elaborazione di tale score la SGR prenderà in considerazione i seguenti aspetti:

- CSR Strategy, in termini di politica e strategia di Corporate Social Responsibility e dei profili di reporting e trasparenza ESG;
- Management, in termini di composizione del Consiglio di Amministrazione, con particolare riguardo all'indipendenza dei membri e alla diversità di genere) e ai profili remunerativi riconosciuti agli amministratori;
- Diritti degli azionisti e misure di difesa per assicurare la stabilità gestionale e la protezione degli stakeholder degli emittenti.

Inoltre, come descritto nella Policy di voto ed engagement, la SGR voterà nelle società in portafoglio come segue:

- sostenendo mozioni che consolidino un sano modello di *corporate governance*, che consenta di perseguire l'equilibrio tra il miglioramento dei risultati finanziari e l'impatto del modello di business sulla società e l'ambiente;
- approvando le mozioni che considera conformi alle migliori pratiche di mercato e votando contro le pratiche che non risultino conformi a buoni *standard* di *corporate governance*. Tra gli aspetti di cui tenere conto nel voto vi sono:
 - la composizione del Consiglio di Amministrazione in termini di competenze, indipendenza e diversità;
 - il voto degli azionisti sulle politiche di remunerazione dove ci sia un allineamento degli incentivi con l'interesse di medio-lungo termine degli azionisti;
 - la politica dei dividendi;
 - le operazioni con parti correlate;
 - la sostenibilità del modello di business nel medio-lungo termine.



Qual è l'allocazione degli attivi programmata per questo prodotto finanziario?

Il Fondo investe in azioni di piccole e medie imprese italiane quotate ed effettua investimenti, nel rispetto degli elementi vincolanti di cui sopra, che consentano di raggiungere le caratteristiche ambientali e sociali promosse dal Fondo medesimo in misura non inferiore al 50%.

Le **attività abilitanti** consentono direttamente ad alte attività di apportare un contributo sostanziale a un obiettivo ambientale. Le **attività di transizione** sono attività per le quali non sono ancora disponibili alternative a basse emissioni di carbonio e che presentano, tra gli altri, livelli di emissione di gas a effetto serra corrispondenti alla migliore prestazione.



In che modo l'utilizzo di strumenti derivati rispetta le caratteristiche ambientali o sociali promosse dal prodotto finanziario?

L'utilizzo degli strumenti finanziari derivati, coerente con la politica di investimento e con il profilo di rischio/rendimento del Fondo, è finalizzato unicamente alla copertura dei rischi insiti negli Investimenti. L'utilizzo dei derivati non disattende il perseguimento delle citate caratteristiche ambientali e sociali.

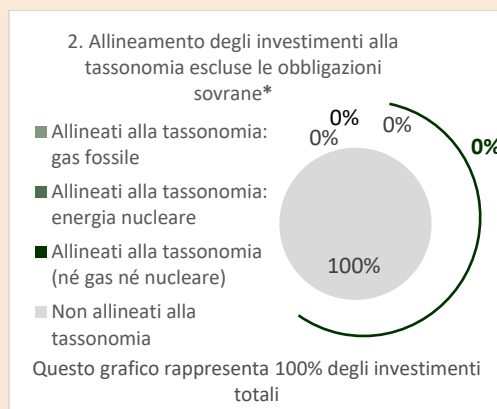
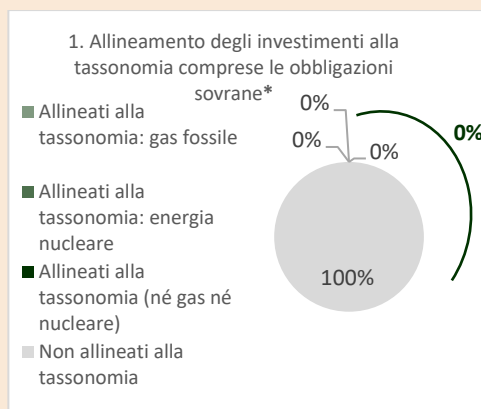
Il prodotto finanziario investe in attività connesse al gas fossile e/o all'energia nucleare che erano conformi alla tassonomia dell'UE?

☐ Sì:

☐ Gas fossile ☐ Energia nucleare

☒ No

I due grafici che seguono mostrano in verde la percentuale minima di investimenti allineati alla tassonomia dell'UE. Poiché non esiste una metodologia adeguata per determinare l'allineamento delle obbligazioni sovrane alla tassonomia, il primo grafico mostra l'allineamento alla tassonomia in relazione a tutti gli investimenti del prodotto finanziario comprese le obbligazioni sovrane, mentre il secondo grafico mostra l'allineamento alla tassonomia solo in relazione agli investimenti del prodotto finanziario diversi dalle obbligazioni sovrane.*



*Ai fini dei grafici di cui sopra, per le "obbligazioni sovrane" si intendono tutte le esposizioni sovrane

Per conformarsi alla tassonomia dell'UE, i criteri per il **gas fossile** comprendono limitazioni delle emissioni e il passaggio all'energia da fonti rinnovabili o ai combustibili a bassa emissione di carbonio entro la fine del 2035. Per l'energia nucleare i criteri

Quali investimenti sono compresi nella categoria “#2 Altri”, qual è il loro scopo ed esistono garanzie minime di salvaguardia ambientale o sociale?

Gli strumenti finanziari rientranti nella restante parte (#2 altri) sono prevalentemente azioni di piccole e medie imprese italiane con una quota massima di strumenti non quotati del 20%.

Parzialmente possono anche includere:

- derivati, con l’unico scopo di copertura del rischio relativamente agli strumenti qualificati
- cassa
- obbligazioni

Non sono previste garanzie minime di salvaguardia ambientale o sociale.



Dove è possibile reperire online informazioni più specificamente mirate al prodotto?

Ulteriori informazioni sul Fondo sono reperibili sul sito web <https://www.amea.it/esg/>.

Sono investimenti sostenibili con un obiettivo ambientale che non tengono conto dei criteri per le attività economiche ecosostenibili conformemente alla tassonomia dell'UE sono investimenti sostenibili con un obiettivo ambientale che **non tengono conto dei criteri** per le attività economiche ecosostenibili conformemente alla tassonomia dell'UE.

Le attività connesse al gas fossile e/o all'energia nucleare sono conformi alla tassonomia dell'UE solo se contribuiscono all'azione di contenimento dei cambiamenti climatici (“mitigazione dei cambiamenti climatici”) e non arrecano un danno significativo a nessuno degli obiettivi della tassonomia dell'UE – cfr. nota esplicativa sul margine sinistro. I criteri completi riguardanti le attività economiche connesse al gas fossile e all'energia nucleare che sono conformi alla tassonomia dell'UE sono stabiliti nel regolamento delegato (UE) 2022/1214 della Commissione.